

Il presente Prospetto datato 1 aprile 2011 è traduzione fedele del Prospetto depositato presso la Malta Financial Services Authority.

Il presente Prospetto è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB in data 1° luglio 2011.

p. Invictus SICAV p.l.c.

## **PROSPETTO INFORMATIVO**

ai fini dell'offerta delle Azioni dei comparti di

**INVICTUS SICAV p.l.c.**

### **La Società**

(costituita in forma di società di investimento multi comparto a capitale variabile con responsabilità separata tra i vari comparti, ai sensi del Companies Act, Cap 386, delle Leggi di Malta, registrata il 14 febbraio 2011 con numero di registrazione SV-168 e autorizzata l'11 marzo 2011 dalla Malta Financial Services Authority come organismo di investimento collettivo ai sensi dell'Investment Services Act, Cap 370 delle Leggi di Malta e della Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985, e successive modifiche)

Datato:

**1 Aprile 2011**

*Il presente Prospetto è stato redatto ai sensi ed è conforme alle Condizioni standard di licenza applicabili agli Organismi di Investimento Collettivo OICVM e agli altri requisiti stabiliti dalla Malta Financial Services Authority, ai sensi dell'Investment Services Act, Cap 370 delle Leggi di Malta e della Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985, come successivamente modificata.*

## **INFORMAZIONI IMPORTANTI**

---

**QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO DELLE AZIONI, È NECESSARIO ASSICURARSI DI AVER COMPRESO A FONDO LA NATURA DI TALE INVESTIMENTO, I RISCHI AD ESSO COLLEGATI E IL PROPRIO PROFILO DI RISCHIO. SE SIETE IN DUBBIO CIRCA IL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO SI CONSIGLIA LA CONSULENZA DI UN LEGALE.**

### **Dichiarazione di responsabilità degli Amministratori**

Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono riportati alla sezione "Funzionari e responsabili del servizio", sono responsabili delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto sia a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno adottato la necessaria diligenza per verificarne la fondatezza), le informazioni contenute nel presente Prospetto corrispondono alla realtà e non sono state omesse circostanze che possono influire sul loro significato. Gli Amministratori si assumono la responsabilità che ne consegue.

### **L'offerta si basa esclusivamente sulle informazioni del presente Prospetto**

Nessun intermediario, operatore, rappresentante di vendita o altra persona è stata autorizzata da INVICTUS SICAV p.l.c. (la "Società") o dai suoi Amministratori a pubblicizzare, fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni concernenti l'offerta o la vendita delle Azioni (come qui definite) diversamente da come indicato nel Prospetto e nei documenti in esso menzionati, ed ove dette informazioni o dichiarazioni siano state concesse o rilasciate non possono considerarsi autorizzate dalla Società, dai suoi Amministratori, dall'Agente Amministrativo o dal Gestore.

Il presente Prospetto informativo è stato preparato in inglese e sarà tradotto in altre lingue qualora le azioni venissero vendute in qualsiasi altra giurisdizione in cui la lingua inglese non è la lingua ufficiale. Qualsiasi traduzione deve contenere esclusivamente le stesse informazioni ed avere lo stesso significato del documento originale in lingua inglese. Qualora vi sia qualsiasi contraddizione tra il documento di lingua inglese e il documento in un'altra lingua, prevarrà il documento di lingua inglese salvo (e solo nella misura in cui) richiesto dalle leggi di qualsiasi giurisdizione dove le azioni sono vendute, così che, in un'azione basata sulla divulgazione di un documento di una lingua diversa dall'inglese, la lingua del documento su cui si basa tale azione prevale.

Qualsiasi informazione data da persona non menzionata nel Prospetto e' da considerarsi come non autorizzata. Le informazioni contenute nel Prospetto sono aggiornate alla data della sua pubblicazione. Al fine di essere in linea con eventuali modifiche, il presente documento verrà di volta in volta aggiornato e sarà cura dei sottoscrittori farsi rilasciare dalla Società il Prospetto aggiornato.

## **La Società – Status e licenze**

La Società è costituita ai sensi delle leggi di Malta in forma di società di investimento multicomparto a capitale variabile (SICAV) conforme al Companies Act 1995. La Società e i suoi Comparti (i "Comparti") sono autorizzati dalla Malta Financial Services Authority ("MFSA") come organismi di investimento collettivo di diritto maltese conformi all'Investment Services Act 1994.

La Società si qualifica come OICVM di diritto maltese ai sensi dei regolamenti di Malta di attuazione della Direttiva 85/611/CEE (Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities and Management Companies Regulations 2004) e successive modifiche.

L'autorizzazione della Società da parte dell'MFSA non costituisce garanzia dei risultati ottenibili mediante l'investimento in uno dei suoi Comparti (come definiti) e la MFSA non è in alcun modo responsabile dei risultati o degli inadempimenti della Società o dei Comparti.

L'autorità per la quotazione e la Malta Stock Exchange, qualora competenti, declinano ogni responsabilità per i contenuti del presente Prospetto, non ne assicurano l'accuratezza e la completezza e declinano espressamente ogni responsabilità per ogni perdita derivante dall'affidamento alla informazioni contenute in tutto o parte del presente Prospetto.

Il presente Prospetto non costituisce e non può essere utilizzato per l'offerta o invito a sottoscrivere delle Azioni da parte di persone di giurisdizioni:

- (i) in cui l'offerta o invito non siano autorizzati; o
- (ii) in cui la persona che effettua l'offerta o l'invito non sia qualificata a farlo; oppure
- (iii) a persone a cui non sia consentito dalle leggi estendere detta offerta invito.

È responsabilità di chiunque venga in possesso del presente Prospetto e delle persone che desiderano presentare richiesta di sottoscrizione delle Azioni conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti applicabili nelle rispettive giurisdizioni. Si consiglia ai potenziali sottoscrittori delle Azioni di informarsi sulle condizioni di legge applicabili al loro investimento e sui limiti valutari e le imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della legge United States Securities Act of 1933 e successive modifiche (la "Legge del 1933") o delle leggi finanziarie di qualsiasi altro Stato e non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o in qualsiasi zona di giurisdizione americana (gli "Stati Uniti") o a Soggetti statunitensi (come definiti nella Regulation S della suddetta Legge e successive modifiche) senza la specifica autorizzazione degli Amministratori. In aggiunta, la Società non sarà registrata ai sensi della legge statunitense Investment Company Act of 1940 (la "Legge del 1940") e successive modifiche e gli investitori non avranno diritto alle tutele da essa previste. In base all'interpretazione fornita dalla Securities and Exchange Commission statunitense sulle disposizioni della Legge del 1940 in materia di società d'investimento di diritto estero, qualora oltre cento (100)

beneficiari dei titoli della Società siano Soggetti statunitensi, la Società stessa potrebbe diventare assoggettabile alla Legge del 1940. Per tale ragione, gli Amministratori non consentiranno di superare il numero di 70 azionisti statunitensi.

La Società ha Comparti con responsabilità separata tra i vari comparti pertanto qualsiasi responsabilità attribuibile ad un Comparto sarà a carico esclusivamente del patrimonio dello stesso Comparto.

Tutti i sottoscrittori hanno diritto di essere a conoscenza e di beneficiare delle clausole contenute nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Società, copia del quale e' a disposizione come indicato nel Prospetto.

### **Deposito del prospetto informativo**

Copia del presente Prospetto informativo è stata presentata presso:

- il Registro delle Società come previsto dalle disposizioni della Regulation 3 dell'Investment Services Act (Prospectus of Collective Investment Schemes) Regulations, 2005 (legge n. 392 del 2005).
- Malta Stock Exchange, se competente, in conformità alle indicazioni per la quotazione di azioni (se quotate) e con;
- l'Autorità per la Quotazione, se competente, ai sensi delle regole per l'ammissione alla quotazione delle azioni (se quotate) su un mercato riconosciuto.

Le domande di sottoscrizione di Azioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto informativo al momento vigente. Le persone che fanno affidamento sulle informazioni contenute nel presente Prospetto, vigente alla data di cui sopra, devono accertarsi presso la Società che lo stesso sia la versione ultima e più aggiornata e che le informazioni qui contenute non siano state rivedute o corrette successivamente a tale data.

### **Legge applicabile**

Salvo diversamente indicato, le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto si basano sulle leggi e le procedure attualmente in vigore a Malta e sono soggette alle eventuali modifiche delle stesse.

### **Fattori di rischio**

E' necessario essere informati su (a) le possibili conseguenze fiscali, (b) i requisiti legali e regolamentari, (c) qualsiasi restrizione sui cambi o sui requisiti di controllo dei cambi e (d) ogni altro requisito governativo o altre autorizzazioni o formalità ai quali si potrebbe essere (o diventare) soggetti secondo le leggi dei paesi di costituzione, cittadinanza, residenza o domicilio che potrebbero essere rilevanti per l'acquisto, la detenzione o la cessione delle Azioni.

Il valore e il rendimento delle Azioni della Società può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non vedersi restituire l'ammontare investito nella Società. Le Azioni relative ad ogni Comparto sono descritte nel presente Prospetto per ognuno dei Comparti. Si rinvia alla sezione del presente Prospetto intitolata "Fattori di Rischio" per l'esposizione dei rischi che l'investitore dovrebbe considerare.

L'investimento nelle Azioni è adatto solo per investitori finanziariamente sofisticati (sia autonomamente che tramite l'aiuto di un consulente finanziario) in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per poter sostenere le potenziali perdite derivanti dall'investimento. L'investimento nelle Azioni deve essere considerato di lungo periodo e complementare ad investimenti in diverse altre attività finanziarie. Si consiglia agli investitori di consultare i propri agenti di cambio, legali, commercialisti o altri consulenti finanziari indipendenti prima di effettuare un investimento nel Fondo.

Il contenuto del presente Prospetto informativo non deve essere considerato come una consulenza legale, fiscale, di investimento o altro.

## **Definizioni**

I termini utilizzati nel presente Prospetto informativo hanno i significati ad essi attribuiti di seguito nella sezione "Definizioni" .

## **Definizioni**

<i>"Periodo contabile"</i>	Se non diversamente stabilito dagli Amministratori, si intende il periodo che va dal primo giorno di emissione delle azioni e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno. Successivamente si intende il periodo dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre dello stesso anno.
<i>"Act"</i>	L'Investment Services Act, 1994, Cap 370, secondo le leggi di Malta
<i>"Periodo di attività"</i>	il periodo durante il quale un fondo condurrà le sue attività di investimento;

"Agente Amministrativo"	se non diversamente specificato nel scheda al fondo in relazione ad un particolare fondo, l'Agente Amministrativo deve essere inteso come Alpha Value Management Limited, una società a responsabilità limitata soggetta alle leggi di Malta, recante il numero di registrazione 51941 C e con sede in 40 Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095, Malta, detta società ha acquisito il riconoscimento come Agente Amministrativo dalla MFSA nei limiti dell' articolo 9 bis dell' Investment Services Act, capitolo 370 leggi di Malta;
"Modulo di Sottoscrizione"	Indica il documento ufficiale della società su cui viene effettuata la richiesta per l'acquisto delle azioni del Comparto come indicato nel relativo Supplemento.
"Statuto"	Statuto della società;
"Revisori"	i revisori dei conti della società, che, alla data del presente Prospetto informativo sono Nexia BT di Torre Business Centre, piano terra, Torre Street, Swatar, 3013 BKR, Malta;
"Banking Act"	il Banking Act, 1994, Cap 371 delle leggi di Malta;
"Consiglio di Amministrazione"	indica il Consiglio di Amministrazione della Società in carica, compresi i suoi comitati;
"Mercato obbligazionario"	il mercato per tutti i tipi di obbligazioni, sia in mercati regolamentati che <i>over the counter</i>
"Broker"	L'intermediario sui mercati finanziari, la cui funzione è solo quella di trasferire gli ordini; opera per conto della Società;
"Giorno lavorativo"	indica un giorno in cui sono aperte le banche di Malta (sabati e domeniche esclusi) ovvero ogni altro giorno stabilito di volta in volta dagli Amministratori
"protezione del capitale"	Si intende, ove applicabile per un determinato Comparto, che a scadenza o al momento del riscatto l'azionista dovrà ricevere indietro la stessa quantità di denaro che è stata inizialmente da lui investita in tale Comparto;
"Conto cliente"	un conto bancario gestito che non è preso in considerazione quando si calcola il valore patrimoniale netto;
"Società"	Invictus SICAV P.l.c. registrata a Malta il 14 febbraio 2011 come una società di investimento a capitale variabile multicomparto con numero di registrazione SV 168 e con sede a 40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095 Malta;
"Cedola/e"	Gli interessi pagati da un'obbligazione;
"contratto con la Banca Depositaria"	indica l'accordo stipulato tra la Banca Depositaria e la Società in relazione al servizio di custodia e controllo delle attività del Fondo;

<i>"Banca Depositaria"</i>	la Banca Depositaria di un fondo può variare da un Comparto ad un altro pertanto si rimanda al Supplemento relativo al Comparto;
<i>"Giorno di Negoziazione"</i>	ogni giorno, che è un Giorno/i Lavorativo/i in qualsiasi mese, come di volta in volta determinato dagli Amministratori per un determinato Comparto e come specificato nel relativo Supplemento del Comparto, in cui gli azionisti possono sottoscrivere o chiedere il rimborso, a seconda del caso, Azioni di partecipazione del comparto, a condizione che:- i) salvo ove diversamente indicato nel relativo Supplemento del Comparto, ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione; ii) in caso di eventuali modifiche in un Giorno di Negoziazione, le stesse saranno comunicate dagli Amministratori con ragionevole preavviso a ciascun membro e in modalità che la Banca Depositaria possa approvare; iii) vi saranno almeno due Giorni di Negoziazione ogni mese; e iv.) il Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto deve essere determinato e pubblicato, per qualsiasi Giorno di Negoziazione, almeno due volte al mese in conformità con il paragrafo 1.16 (i) dell'allegato I dell'appendice I della parte b dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes; ;
<i>"Azione di distribuzione"</i>	Azioni che distribuiscono i proventi;
<i>"Collocatore"</i>	gli intermediari debitamente autorizzati dalla società per promuovere e vendere azioni in qualsiasi comparto;
<i>"Euro" o "€" o "eur"</i>	la valuta legale dei membri dell'Unione Monetaria Europea;
<i>"Paesi della Comunità europea"</i>	i paesi membri dell'Unione Europea alla data del presente Prospetto informativo e qualsiasi altro paese che diventa membro dell'Unione europea in futuro;
<i>"Azionisti fondatori"</i>	i sottoscrittori iniziali dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società, quali azionisti della società che hanno sottoscritto Azioni Ordinarie;
<i>"Comparto"</i>	un Comparto della Società costituito in conformità del presente Prospetto informativo o di qualsiasi Supplemento con l'autorizzazione preventiva della MFSA, che costituisce portafoglio separato di beni investiti in conformità degli obiettivi e delle politiche di investimento del Comparto, al quale saranno attribuite tutte le passività, i rendimenti e le spese ad esso spettanti.
<i>"sottoscrittore istituzionale"</i>	un Sottoscrittore che acquista titoli per conto dei suoi clienti;

<i>"Prezzo di offerta iniziale"</i>	il prezzo al quale le azioni del fondo vengono sottoscritte durante il periodo di offerta iniziale come previsto nel Supplemento relativo al Comparto;
<i>"Periodo iniziale di offerta"</i>	indica un periodo di un (1) mese, salvo diversamente stabilito, durante questo periodo le quote di partecipazione saranno offerte dalla società per l'acquisto o la sottoscrizione al prezzo iniziale;
<i>"Autorità per la quotazione"</i>	l'autorità per la quotazione in conformità al Financial Markets Act, 1991, Cap 345 1991, Cap 345 secondo le leggi di Malta;
<i>"Malta stock exchange"</i>	la borsa di Malta come stabilito dal Financial Markets Act, 1991, Cap 345 delle leggi di Malta;
<i>"Malta"</i>	la Repubblica di Malta;
<i>"Gestore"</i>	Alpha Value Management Limited, una società a responsabilità limitata ai sensi delle Leggi di Malta, con numero di registrazione C 51941, con sede legale in 40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095, Malta, autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di Categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 dell'Investment Services Act, capitolo 370 delle leggi di Malta e qualificata come "Società di Gestione maltese" ai sensi dell'Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 2004, come modificato, in attuazione della Direttiva 85/611/CEE, come modificata.
<i>"Piano per la commercializzazione"</i>	il piano di marketing ideato e/o approvato dal Consiglio di Amministrazione per un Comparto;
<i>"Conto margini"</i>	un conto tenuto dalla Banca Depositaria a garanzia di operazioni a leva;
<i>"Mercati"</i>	borse e mercati regolamentati
<i>"Stati membri"</i>	i paesi dell'Unione Europea e ogni "Stato membro" devono essere intesi come qualsiasi stato facente parte dell'Unione Europea;
<i>"Statuto e Atto Costitutivo"</i>	i documenti costitutivi della società;
<i>"MFSA"</i>	Malta Financial Services Authority, con il seguente indirizzo: Notabile Road, Attard, 3000 BKR, Malta;
<i>"Sottoscrizione minima"</i>	l'importo minimo di denaro necessario al fine di sottoscrivere le azioni di un comparto, se e dove applicabile;
<i>"MIFID"</i>	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata;

<i>"Strumenti del Mercato Monetario"</i>	indica strumenti finanziari liquidi generalmente trattati sul mercato monetario, il cui valore può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento e che (a) sono ammessi alla negoziazione o trattati in un mercato regolamentato o (b) non sono ammessi alla negoziazione;
<i>"Valore Patrimoniale Netto "</i>	indica il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o per Azione calcolato come previsto dallo Statuto;
<i>"Aperto"</i>	un organismo di investimento collettivo che continuerà a crescere in dimensione, finché ci sarà domanda di azioni, potendo emettere e riscattare azioni in qualsiasi momento;
<i>"Azioni ordinarie/dei fondatori"</i>	indica un'azione dei fondatori della Società, dotata dei diritti previsti dall'Atto costitutivo della stessa;
<i>"Derivato OTC"</i>	contratti conclusi tra parti private (solitamente tra broker/banca e cliente privato o istituzionale) aventi ad oggetto la creazione fuori mercati di derivati finanziari;
<i>"over the Counter"</i>	un contratto non quotato in un mercato regolamentato che viene negoziato direttamente tra acquirente e venditore;
<i>"Azioni"</i>	un'azione priva di diritto di voto, rimborsabile, offerta al Prezzo Iniziale d'Offerta durante il Periodo Iniziale dell'Offerta e successivamente offerta al valore del NAV nel relativo Giorno di Negoziazione, che attribuisce i diritti previsti nell'Atto costitutivo della Società e nel Supplemento relativo al Comparto;
<i>"Sottoscrittore"</i>	titolare di azioni;
<i>"Performance"</i>	l'aumento del Valore Patrimoniale Netto di un fondo;
<i>"Prime Broker"</i>	fornisce servizi di negoziazione e di compensazione a favore degli investimenti in un Comparto;
<i>"Promotore/i"</i>	Raffaella Maroglio e Giorgio Saronne, con numero di carta di identità italiana rispettivamente AN6085780 e AN7981028, Via Bossi 12A-6830 Chiasso, Svizzera;
<i>"Prospetto"</i>	il presente documento nella sua interezza, include le Appendici e i Supplementi relativi ai Comparti;
<i>"Orizzonte di investimento consigliato"</i>	un arco di tempo consigliato nel quale si valuta la bontà di un investimento in linea con il profilo di rischio del sottoscrittore e degli strumenti considerati;
<i>"Modulo di rimborso"</i>	documento ufficiale della società attraverso cui viene effettuata la richiesta di rimborso di azioni in un fondo, come da appendice nel Supplemento relativo al Comparto;

<i>"Prezzo di rimborso"</i>	indica l'importo per Azione spettante al momento del rimborso, calcolato al valore del NAV del relativo Comparto arrotondato alle prime due cifre decimali ed espresso nella Valuta di Base;
<i>"Registro"</i>	indica il registro presso cui sono iscritti di volta in volta i nomi degli Azionisti della Società;
<i>"Materia riservata/e"</i>	si attribuisce lo stesso significato come previsto nella sezione 13 del presente documento e nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Società;
<i>"Investitore retail"</i>	un Sottoscrittore che non è investitore professionale o una controparte qualificata come definito dalla direttiva MIFID;
<i>"Azionista"</i>	indica una persona il cui nome è riportato nell'elenco dei detentori di Azioni della Società;
<i>"Azione"</i>	indica un'azione della Società non avente valore nominale che attribuisce i diritti indicati nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Società in riferimento a tutte le classi di Azioni, salvo altrimenti specificato;
<i>"Prospetto Semplificato"</i>	si intende il documento datato 1 aprile 2011, contenente informazioni chiave sulla Società e i suoi Comparti;
<i>"Prezzo di sottoscrizione"</i>	il prezzo delle Azioni calcolato al valore del NAV del relativo Comparto arrotondato alle prime due cifre decimali ed espresso nella Valuta di Base, in cui le Azioni sono emesse dopo la chiusura del Periodo d'Offerta Iniziale;
<i>"Supplemento"</i>	qualsiasi Supplemento al Prospetto pubblicato di volta in volta per conto della società in relazione ad un Comparto;
<i>"Conto di negoziazione"</i>	un conto bancario intestato alla Banca Depositaria che è preso in considerazione nel calcolo del NAV;
<i>"Valori mobiliari"</i>	partecipazioni in società e altri titoli equivalenti ad azioni societarie, e/o obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato, e/o altri titoli negoziabili che danno diritto ad acquisire detti valori mobiliari mediante sottoscrizione o conversione. I Valori mobiliari devono essere prese per includere quote in fondi costituiti come società di investimento o di fondi comuni d'investimento o ai sensi della legge del contratto o strumenti finanziari che soddisfano i criteri della parte B II delle Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabili agli OICVM maltesi;
<i>"Direttiva OICVM"</i>	indica la Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e successive modifiche;

<i>" OICVM"</i>	un organismo di investimento collettivo regolamentato ai sensi dell'Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 2004, come modificato, che recepisce la Direttiva 85/611/CEE, e successive modifiche;
<i>"Multicomparto"</i>	società di investimento a capitale variabile che può istituire diversi Comparti;
<i>"Strumento sottostante/i"</i>	viene così definito il bene di investimento che sta alla base di un contratto derivato;
<i>"Commissioni di sottoscrizione/rimborso/vendita"</i>	commissioni che un sottoscrittore deve pagare quando acquista vende o riscatta azioni di un fondo
<i>"Giorno di valutazione"</i>	ogni giorno che è un Giorno Lavorativo in cui il NAV di un particolare comparto è determinato, ai sensi del relativo supplemento, e che devono essere almeno al mese in conformità del paragrafo 1,16 (i) dell'allegato I dell'appendice I della parte b delle Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes ;
<i>"momento di valutazione"</i>	la chiusura ufficiale dell'attività in qualsiasi mercato, salvo diversamente specificato nel Supplemento relativo al Comparto, nel giorno immediatamente precedente il Giorno di Valutazione.
<i>"IVA"</i>	indica l'imposta sul valore aggiunto di aliquota variabile dovuta a Malta sulla vendita di beni e servizi o qualsiasi altra imposta analoga, a prescindere dal nome

## **Sezione 1 Descrizione della società**

### **1.1 Direzione della Società**

<b>SOCIETA'</b>	Invictus SICAV p.l.c. 40, Sir Augustus Bartolo Street Ta' Xbiex, XBX 1095 Malta
<b>GESTORE</b>	Alpha Value Management Limited 40, Sir Augustus Bartolo Street Ta' Xbiex, XBX 1095 Malta
<b>AGENTE AMMINISTRATIVO</b>	Alpha Value Management Limited 40, Sir Augustus Bartolo Street Ta' Xbiex, XBX 1095 Malta
<b>BANCA DEPOSITARIA</b>	<b>Si prega di far riferimento al Supplemento dello specifico Comparto</b>
<b>REVISORE</b>	Nexia BT Tower Business Centre Al piano terra, Via Torre Swatar, BKR 3013 Malta
<b>LEGAL COUNSEL</b> (a sensi della legge Maltese)	<b>Credence Corporate e Advisory Services Limited</b> 40, Sir Augustus bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095 Malta

## 1. 2 Struttura giuridica dell'azienda

La Società è stata costituita a Malta il 14 febbraio 2011 in forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) con struttura multicomparto, con responsabilità limitata tra i vari comparti ai sensi del Companies Act (Cap. 386, Leggi di Malta).

La Società è disciplinata dai regolamenti applicabili agli organismi di investimento collettivi previsti dall'Act e i suoi comparti sono autorizzati dall'MFSA come organismi di investimento collettivi.

Alla data del presente Prospetto, la Società e i suoi Comparti sono classificati come organismi OICVM. In quanto OICVM, il Comparto è tenuto, fermo restando i propri obiettivi e le proprie politiche di investimento, ad investire esclusivamente negli strumenti elencati alla sezione "Strumenti di investimento ammessi".

La Società è gestita da un soggetto terzo. La Società ha nominato un Gestore esterno, autorizzato dalla MFSA, responsabile della gestione discrezionale del patrimonio della Società relativo a ogni Comparto.

Il Gestore dovrà rispondere alla Società per le decisioni sulla concorrenti la gestione degli investimenti.

La Società, per conto di ciascun Comparto, nomina un Agente Amministrativo del Comparto autorizzato dalla MFSA. L'Agente Amministrativo è responsabile per conto della Società di effettuare l'amministrazione giornaliera del Comparto, compresa la tenuta del registro e la funzione di soggetto incaricato dei trasferimenti, la contabilità, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto nonché il Valore Patrimoniale Netto per Azione (NAV).

## 1. 3 Azioni

Gli Amministratori hanno il potere, conferitogli dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo della Società, di costituire diversi Comparti con una o più classi di Azioni; ogni Comparto costituisce un patrimonio separato della Società, con i propri obiettivi e le proprie politiche di investimento ed è considerato patrimonio separato della Società ai sensi del Companies Act Regulations 2006 e successive modifiche. Le attività e le passività di ogni Comparto sono considerate, ai sensi della legge, come un patrimonio separato dalle attività e passività di ogni altro Comparto della Società.

La Società intende costituire 20 comparti con vari obiettivi e politiche di investimento, per riflettere i diversi profili di rischio e la propensione al rischio degli investitori. Alla data del presente Prospetto, la Società ha costituito un Comparto denominato Sol Invictus Absolute Return Fund.

I dettagli specifici del Sol Invictus Absolute Return Fund sono contenuti nel relativo Supplemento allegato.

La Società emetterà principalmente Azioni ad Accumulazione, salvo diversamente specificato dal Supplemento in relazione ad un determinato Comparto.

Procedure dettagliate su come acquistare, vendere/rimborsare e convertire le Azioni, sono indicate di seguito nella Sezione 8 nel paragrafo intitolato "Acquisto, Vendita, Conversione e Rimborsamento di Azioni".

Ulteriori informazioni sulla Società e sulle Azioni sono inoltre riportate nella Sezione 13 del paragrafo intitolato "Informazioni Generali".

#### 1.4 Modifiche al Prospetto

Gli Obiettivi di Investimento di un Comparto possono essere modificati in ogni momento in occasione di un'assemblea generale convocata dal Consiglio di Amministrazione a tale scopo, A CONDIZIONE CHE tale intenzione sia stata comunicata con apposito avviso ai titolari delle Azioni della Società relative a tale Comparto, permettendo agli stessi di votare sulla questione con le modalità previste nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Società.

Gli Azionisti che non approvano tali modifiche possono chiedere il rimborso delle loro Azioni senza alcuna penalità.

Le modifiche negli Obiettivi di Investimento saranno efficaci solo dopo che tali richieste di rimborso siano state soddisfatte.

RESTA IN OGNI CASO INTESO CHE qualsiasi modifica al Prospetto, agli Obiettivi, alle Politiche e ai Limiti di Investimento, nonché qualsiasi altra modifica è soggetta alla previa approvazione della MFSA e deve essere notificata agli Azionisti della Società per consentire loro di avvalersi della possibilità di chiedere il rimborso delle Azioni.

#### 1.5 Commercializzazione e Distribuzione

La Società può vendere e distribuire Azioni relative ai propri Comparti in tutti i paesi della Comunità Europea, in Svizzera, nei paesi nordafricani, negli Emirati Arabi Uniti e in tutti gli altri paesi attraverso le reti di vendita del Gestore. La vendita e la distribuzione di Azioni sono soggette ai regolamenti applicabili all'interno di ogni paese, e il Gestore ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le normative relative alla distribuzione delle Azioni nei diversi paesi. Inoltre, il Gestore è responsabile dello sviluppo di tutte le attività di marketing atte alla promozione dei Comparti, in base alla legislazione locale.

Le Azioni di ogni Comparto possono essere sottoscritte consegnando il Modulo di Sottoscrizione alla Società presso gli uffici dell'Agente Amministrativo o attraverso un qualsiasi intermediario autorizzato e indicato dalla Società all'interno del Modulo di Sottoscrizione.

## **Sezione 2**

### **Politiche e Obiettivi di Investimento della Società**

#### **2.1 Strumenti di Investimento**

La Società può, a nome del Comparto, investire in una vasta gamma di strumenti, tra cui azioni quotate in mercati primari, titoli di debito (che possono essere al di sotto dell'investment grade), opzioni, warrant e altri strumenti derivati, diritti di partecipazione, commodities, hedge fund e strumenti immobiliari (REIT).

#### **2.2 Obiettivi e Politiche di Investimento**

L'Obiettivo di Investimento primario del Comparto è di ottenere una crescita del capitale e generare rendimenti superiori beneficiando delle opportunità di investimento presenti nei mercati di capitali ed identificate di volta in volta dal Gestore.

La Società, per conto del relativo Comparto, cercherà di raggiungere questo obiettivo principalmente tramite l'investimento in un portafoglio diversificato di titoli nella Valuta Base del relativo Comparto, come indicato nel Supplemento del Comparto.

Le Politiche e gli Obiettivi di Investimento specifici saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione per ogni Comparto e descritti nel relativo Supplemento.

#### **2.3 Politiche Generali d'Investimento**

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ogni Comparto potrà investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari qualora, secondo il Gestore, le condizioni di mercato ed economiche prevalenti giustifichino l'adozione di tale politica e purché i limiti specificati nella sezione "Limiti dell'investimento" siano rispettati.

Fermi restando le condizioni e i limiti indicati nel presente Prospetto, un Comparto può altresì investire in SFD ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio (per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione del presente Prospetto intitolata "Strumenti Finanziari Derivati" (SFD) e Rischi associati con tali SFD).

#### **2.4 Obiettivi di Investimento e Politiche di Investimento di ogni Comparto.**

Le Politiche e gli Obiettivi di Investimento e le caratteristiche principali di ogni Comparto sono indicati nel relativo Supplemento.

## **Sezione 3**

### **Caratteristiche Principali della Società**

#### **3. 1 Commissioni di ingresso e di uscita**

La Società può, in alcuni casi, applicare Commissioni di Sottoscrizione (commissioni di ingresso) e Commissioni di Rimborso (commissioni di uscita). L'ammontare di tali commissioni è specificato all'interno del Supplemento del Comparto.

#### **3. 2 Calcolo e pubblicazione del NAV di un Comparto**

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto viene calcolato almeno due volte al mese e pubblicato sul sito Web dell' Agente Amministrativo e della Società.

#### **3. 3 Sottoscrizione e Rimborso di Azioni**

Le Azioni di Partecipazione nel Comparto della Società sono sottoscritte tramite un accordo di sottoscrizione che generalmente si esplicita nella consegna del Modulo di Sottoscrizione alla Società presso gli uffici dell'Agente Amministrativo o attraverso un qualsiasi intermediario autorizzato e a seguito del ricevimento dell'ammontare corrispondente nel Conto Cliente presso la Banca Depositaria.

Le Azioni detenute dagli Azionisti possono, in ogni momento, essere rimborsate presentando una richiesta di rimborso scritta all'Agente Amministrativo o a qualsiasi intermediario autorizzato.

La Sottoscrizione Minima per investitore sarà quella prevista nel Supplemento del relativo Comparto. Non c'è alcun limite al numero di sottoscrizioni che ciascun sottoscrittore può effettuare. Se non diversamente specificato nel Supplemento relativo al Comparto, la Valuta Base utilizzata dalla Società e da ciascuno dei suoi Comparti deve essere l'Euro.

Si consiglia ai potenziali sottoscrittori, prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, di sincerarsi di aver correttamente e completamente compreso il contenuto delle proposte e che le offerte prese in esame corrispondano alle proprie esigenze di investimento e al proprio profilo di rischio. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione intitolata "Fattori di Rischio".

#### **3. 4 Prezzi di Negoziazione**

Per ciascun Comparto le Azioni vengono offerte in sottoscrizione, in ogni Giorno di Negoziazione, al Prezzo di Offerta Iniziale nel Periodo Iniziale di Offerta e, successivamente, al prezzo di sottoscrizione rappresentato dal valore del NAV. Ciascun Comparto, in qualsiasi momento, consente il rimborso delle Azioni in ogni Giorno di Negoziazione, al Prezzo di Rimborso rappresentato dal valore del NAV prevalente.

#### **3. 5 Conti bancari e conto margini**

L'azienda può detenere presso la Banca Depositaria diversi conti bancari in nome proprio, gestiti e amministrati da firmatari designati.

Uno di tali conti, è un Conto Cliente nel quale le somme sono ricevute dai sottoscrittori prima dell'emissione di Azioni di Partecipazione relative alle stesse e dal quale le somme sono inviate ai sottoscrittori a seguito del rimborso delle loro Azioni. L'Agente Amministrativo sarà nominato come firmatario di tale Conto Cliente e la Banca Depositaria avrà il diritto di accedere a tale conto in modalità di sola lettura. Il saldo del conto non è considerato nel calcolo del valore patrimoniale netto del relativo Comparto a cui tali Azioni si riferiscono.

Ciascun Comparto detiene un Conto di Negoziazione separato. Il saldo è considerato nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. L'ammontare del capitale sottoscritto viene trasferito in tale conto dal Conto Cliente quando le Azioni vengono emesse e viene addebitata, quando le Azioni sono rimborsate. Il Conto di Negoziazione deve essere gestito e amministrato dalla Banca Depositaria, fermo restando il diritto dell'Agente Amministrativo di accedere a tale conto in modalità di sola lettura.

Il/I Broker della Società può detenere uno o più conti presso la Banca Depositaria per ciascun Comparto istituito. Tale Conto è conosciuto come il Conto Margini.

## Sezione 4

### Strumenti di Investimento Ammessi

**4. 1 Questa Sezione replica e riproduce di seguito, nella sua interezza, le disposizioni contenute nei paragrafi da 4. 1 a 4. 3, elencate nella Parte B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi.**

**Con il termine "Fondo" si intende, ai fini della presente Sezione, il "Comparto" come definito nel presente Prospetto.**

*4. 1 Gli Investimenti del Fondo avranno ad oggetto esclusivamente uno o tutti i seguenti strumenti:*

*i. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi a quotazione o negoziati in un Mercato regolamentato ai sensi della definizione dell'Articolo 4(1) della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE); e/o*

*ii. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato Membro regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico; e/o*

*iii. Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all'UE regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico, fermo restando che la borsa o il mercato prescelti siano stati approvati dalla MFSA o siano riportati nel Prospetto integrale del Fondo o nei suoi documenti costitutivi; e/o*

*iv. Valori Mobiliari di recente emissione a condizione che:*

*(a) le condizioni di emissione prevedano un impegno a presentare domanda di ammissione a quotazione ufficiale in borsa o su un altro mercato regolamentato regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico, fermo restando che la borsa o mercato prescelti siano stati approvati dalla MFSA o siano previsti dal Prospetto integrale del Fondo o dai suoi documenti costitutivi;*

*(b) l'ammissione di cui sopra venga ottenuta entro un anno dall'emissione; e/o*

*v. quote di altri Fondi OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva in materia di OICVM (Direttiva 85/611/CEE) e/o altri organismi di investimento collettivo rientranti nella definizione di Fondo OICVM, sia se situati o meno in uno Stato membro, a condizione che:*

*(a) tali altri organismi di investimento collettivo siano stati autorizzati in base a leggi assoggettanti ad obblighi di vigilanza considerati dall'MFSA equivalenti a quelli previsti dal diritto comunitario, e che sia assicurato un sufficiente livello di cooperazione tra le autorità;*

*(b) il livello di tutela dei sottoscrittori di quote di tali altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello garantito ai sottoscrittori di quote di OICVM, con particolare riferimento alle norme sulla separazione delle attività, sull'assunzione e concessione di prestiti, e sulle vendite allo*

scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario, che devono soddisfare requisiti equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva sugli OCIVM;

(c) le attività di tali organismi di investimento collettivo siano dettagliate in bilanci semestrali e annuali onde consentire la valutazione degli attivi e dei passivi, dei redditi e delle operazioni svolte durante l'esercizio finanziario;

(d) non oltre il 10 per cento delle attività degli OICVM o altro organismo di investimento collettivo il cui acquisto sia contemplato possa, in base al Prospetto integrale o alla documentazione costitutiva, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo; e/o

vi. depositi presso istituti di credito che sono rimborsabili su richiesta o prelevabili e con scadenza di rimborso non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto in questione abbia sede legale in uno Stato membro oppure, se la sede legale è in un Stato esterno all'UE, sia soggetto a norme prudenziali considerate dall'MFSA equivalenti a quelle previste dal Diritto comunitario; e/o

vii. Strumenti Finanziari Derivati, inclusi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in uno dei mercati regolamentati previsti dai paragrafi (i), (ii) e (iii) sopra; e/o Strumenti finanziari Derivati negoziati over the counter ("derivati OTC") a condizione che:

(a) il sottostante sia costituito da strumenti coperti da tale limite di investimento, indici finanziari, tassi d'interesse, cambi con l'estero in cui l'organismo di investimento collettivo può investire coerentemente con i propri obiettivi e con le indicazioni contenute nel Prospetto integrale o nella documentazione societaria;

(b) le controparti delle operazioni sui derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dall'MFSA in base ai criteri esposti nel paragrafo 5.23; e

(c) le posizioni in derivati OTC possano essere valutate in modo affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere vendute, liquidate o chiuse con operazioni compensabili in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa dell'organismo di investimento collettivo; e/o;

viii. Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli negoziati sui mercati regolamentati se l'emittente o l'emissione sono soggetti a norme tese a tutelare gli investitori e i loro risparmi e a condizione che:

(a) siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, dalla Banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo ovvero, nel caso di uno Stato federale, da uno dei componenti della federazione, ovvero da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte o uno o più Stati membri; ovvero

(b) emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati menzionati ai precedenti paragrafi (i), (ii) o (iii); oppure

*(c) emessi o garantiti da istituti soggetti a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal Diritto comunitario o da istituti che sono soggetti e conformi a norme prudenziali considerate dall'MFSA almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal Diritto comunitario; oppure*

*(d) emessi da altri organismi rientranti nelle categorie previste di volta in volta dall'MFSA, fermo restando che le tutele a disposizione degli investitori a fronte di investimenti in questi strumenti siano equivalenti a quelle previste alle precedenti lettere (a), (b) o (c) e a condizione che l'emittente:*

*- sia una società il cui capitale e riserve ammontino complessivamente ad almeno EUR 10 milioni e il cui bilancio annuale sia presentato e pubblicato in ottemperanza con la Direttiva 78/660/CEE;*

*- sia un'entità parte di un gruppo di aziende formato da una o più società quotate dedicata al finanziamento del gruppo;o*

*- sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione supportati da una linea di credito bancario.*

*4.2 Gli organismi di investimento collettivo costituiti in forma di società di investimento o società a responsabilità limitata possono acquistare i beni mobili ed immobili essenziali al diretto perseguimento del proprio oggetto sociale.*

*4.3 Gli organismi di investimento collettivo non possono acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi di tali metalli.*

**4.2 I Valori Mobiliari, gli Strumenti del Mercato Monetario e gli Strumenti Finanziari Derivati menzionati nella presente Sezione dovranno soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi 4.1-4.18 elencate nella Parte B II dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi.**

## Sezione 5 Limiti di Investimento

**5.1 Questa Sezione replica e riproduce di seguito, nella sua interezza, le disposizioni contenute nei paragrafi da 5.1 a 5.52, elencate nella Part B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi .**

**Con il termine "Fondo" si intende, ai fini della presente sezione, il "Comparto", come definito nel presente Prospetto.**

*5.1 Il Fondo è tenuto ad osservare i propri Obiettivi, Politiche e Limiti di Investimento.*

*Violazione dei Limiti di Investimento*

*5.2 In caso di involontaria violazione dei limiti di investimento del Fondo si applicano le seguenti regole:*

*i. Se in qualsiasi momento vengono violati uno o più limiti di investimento per motivi esterni al controllo del Gestore o del Fondo o in conseguenza dei diritti di sottoscrizione, il Gestore o il Fondo sarà tenuto a prendere le misure necessarie per assicurare che l'osservanza dei predetti limiti sia ripristinata il più presto possibile, tenuto conto degli interessi degli azionisti e, in ogni caso, entro un periodo di sei mesi dalla data in cui viene scoperta la violazione del limite/i.*

*Questa disposizione è mirata ad affrontare circostanze che potrebbero verificarsi dopo l'acquisto di attività di un Fondo, quali ad esempio movimenti dei prezzi delle attività sottostanti del Fondo o scarsa liquidità di mercato. La predetta disposizione non pregiudica l'obbligo del Fondo di osservare i propri limiti di investimento ed assicurare che tali limiti non siano violati in diretta conseguenza di eventuali acquisti di attività sottostanti da parte del Fondo stesso.*

*ii. La Banca Depositaria dovrà prendere le misure necessarie per assicurare che il Fondo rispetti i requisiti del precedente paragrafo (i) non appena giunta a conoscenza delle circostanze sopra descritte.*

*iii. La violazione di un limite di investimento eventualmente verificatasi in seguito alle circostanze descritte al punto (i) di cui sopra, non si considera violazione di una delle condizioni di autorizzazione, pertanto non sarà soggetta all'obbligo di notifica all'MFSA. Tuttavia, qualora il Fondo o il Gestore non ponga rimedio alla violazione entro il termine massimo di sei mesi previsto dal precedente paragrafo (i), lo stesso sarà considerato in violazione delle presenti Condizioni di licenza e pertanto sarà soggetto all'obbligo di notifica.*

*Informazioni nel Prospetto*

*5.3 Le politiche di investimento del Fondo devono essere definite nel Prospetto e devono contenere informazioni sufficienti per consentire agli Azionisti del Fondo di essere consapevoli dei rischi a cui saranno esposti.*

*Liquidità accessoria*

*5.4 Il Fondo può detenere beni liquidi accessori a prescindere dagli obiettivi e dalla politica di investimento.*

*Investimenti in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario*

*5.5. Il Fondo non può investire oltre il 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli elencati nel paragrafo 4.1 del presente Prospetto.*

*5.6. Il Fondo non può investire più del 5% delle proprie attività in Valori Mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario emessi da uno stesso organismo.*

*5.7 Il limite del 5%, indicato nel paragrafo 5.6, può essere aumentato fino a un massimo del 10% del patrimonio del Fondo. Resta inteso che il valore complessivo dei titoli detenuti da organismi in cui investe più del 5% deve essere inferiore al 40%. Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale.*

*5.8 Al fine di determinare il limite del 40% indicato nel paragrafo 5.7, non saranno considerati i Valori Mobiliari e gli Strumenti del Mercato Monetario indicati di seguito nei paragrafi 5.9 e 5.10.*

*5.9 Il limite del 5% di cui al paragrafo 5.6 può essere aumentato fino al 35% se i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o dalle autorità locali, da uno Stato non facente parte dell'Unione Europea o da un organismo pubblico internazionale al quale uno o più Stati Membri appartengono. Resta inteso che tale limite può essere derogato ai sensi del paragrafo 5.11.*

*5.10 Il limite del 5% menzionato nel paragrafo 5.6 può essere aumentato fino al 25% per le obbligazioni emesse da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro ed assoggettati per legge a vigilanza pubblica speciale a tutela degli obbligazionisti. In particolare, le somme derivanti dall'emissione delle obbligazioni devono essere investite, in conformità con la legge, in beni che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni, le quali, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate prevalentemente per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Fondo investe oltre il 5% dei propri attivi in obbligazioni di tale tipo di uno stesso emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del valore delle sue attività.*

*5.11 In deroga ai limiti menzionati dai paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.35 e 5.36, la MFSA può autorizzare il Fondo ad investire, in conformità con il principio del frazionamento del rischio, fino al 100% del proprio patrimonio in diversi Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle competenti autorità locali, da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o da un organismo internazionale pubblico al quale uno o più Stati Membri appartengono, a condizione che gli investitori nel Fondo abbiano una protezione equivalente a quella degli azionisti in un Fondo che rispetta i limiti menzionati nei paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.35 e 5.36. Le seguenti condizioni saranno applicabili:*

*i. Il Fondo deve investire in titoli di almeno sei diversi emittenti, ma i titoli di ogni emettente non devono superare il 30% del patrimonio;*

ii. Il Fondo deve indicare nel Prospetto gli Stati, le autorità locali o gli organismi internazionali pubblici che emettono o garantiscono i titoli nei quali intende investire più del 35% del patrimonio; e

iii. Il Prospetto del Fondo e qualsiasi materiale pubblicitario devono contenere una dichiarazione che metta in evidenza tale autorizzazione e indichi gli Stati, le autorità locali e/o gli organismi internazionali pubblici per i titoli nei quali intende investire o investe più del 35% del patrimonio.

*Depositi presso Istituti di Credito*

5.12 Il Fondo non può investire oltre il 20% dei propri attivi in depositi presso uno stesso istituto.

*Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati - per investimento e/o per la gestione efficiente del portafoglio*

5.13 Il Fondo può effettuare operazioni in Strumenti Finanziari Derivati se:

i. l'operazione riguarda Strumenti Finanziari Derivati della tipologia indicata nel paragrafo 4.1;

ii. con l'operazione in Strumenti Finanziari Derivati il Fondo continui a rispettare i propri obiettivi di investimento come indicati nei documenti costitutivi e nel Prospetto completo.

5.14 L'esposizione massima al rischio di controparte del Fondo in un'operazione su Derivati OTC non può superare il 5% delle sue attività. Il suddetto limite applicabile alle transazioni in Derivati OTC può essere aumentato al 10% se la controparte è uno degli istituti di credito descritti nella Sezione 4.1 del presente Prospetto. L'esposizione al rischio di controparte per le operazioni su Derivati OTC non viene misurata in base al valore nozionale del Derivato OTC ma alla massima perdita potenziale che il Fondo potrebbe subire in caso di inadempimento della controparte.

5.15 Il Fondo può ridurre la propria esposizione al rischio di controparte nelle operazioni su derivati OTC ottenendo dalla controparte garanzie che soddisfino i seguenti criteri:

(i) la garanzia deve essere di uno dei seguenti tipi:

(a) strumenti liquidi;

(b) titoli di Stato o di altri enti pubblici;

(c) certificati di deposito emessi da Primarie Istituzioni; e(d) obbligazioni/cambiali finanziarie (pagherò cambiario) emesse da Primarie Istituzioni;

(ii) la garanzia:

(a) deve essere valutata con frequenza giornaliera al valore di mercato;

(b) deve essere trasferita al depositario o al suo agente e

(c) immediatamente disponibile per il Fondo, senza regresso nei confronti della controparte, in caso di inadempimento dell'entità;

*(iii) se la garanzia non è costituita da contanti:*

*(a) non può essere venduta o data in pegno;*

*(b) deve avere un rating creditizio di minimo A (Standard and Poor's) o A2 (Moody's) o altro rating stabilito dalla MFSA;*

*(c) viene detenuta al rischio di credito della controparte; e*

*(d) è emessa da un ente indipendente dalla controparte;*

*(iv) la garanzia costituita da contanti può essere investita esclusivamente nei seguenti modi:*

*(a) in depositi presso gli istituti di credito, prelevabili entro cinque (5) giorni lavorativi;*

*(b) in titoli di Stato o di altri enti pubblici con rating creditizio minimo A o equivalente;*

*(c) in certificati di deposito emessi dagli istituti di credito con rating creditizio minimo A o equivalente; e*

*(d) in Fondi del Mercato Monetario Qualificati con rating creditizio di minimo AAA o equivalente.*

*Le garanzie in contanti investite, detenute a rischio di credito del Fondo, esclusi gli investimenti in titoli di Stato o di altri enti pubblici o Fondi del Mercato Monetario Qualificati, dovranno essere diversificate in modo che non oltre il 20% di tale garanzia sia depositato o investito in titoli di uno stesso istituto di credito. Le garanzie liquide non possono essere depositate presso o investite in titoli emessi da controparti o da enti a loro collegati.*

*5.16 Il Fondo può compensare il valore delle proprie posizioni in derivati OTC con la stessa controparte, riducendo in tal modo l'esposizione del Fondo alle controparti, a condizione che il Fondo abbia un contratto con la controparte da cui derivi un vincolo giuridico secondo il quale in caso di insolvenza, fallimento, liquidazione o ogni altro evento analogo, il Fondo abbia diritto di ricevere o di pagare solo l'ammontare netto dei valori positivi e negativi ai prezzi di mercato delle singole operazioni.*

*5.17 Le operazioni in derivati effettuate in un mercato dove la camera di compensazione soddisfa i seguenti requisiti sono ritenute prive di rischio di controparte se:*

*i. supportate da un'adeguata garanzia;*

*ii. caratterizzate da una valutazione giornaliera al valore di mercato delle posizioni in derivati; e*

*iii. sottoposte a margini giornalieri.*

*5.18 Il Fondo può utilizzare strumenti e tecniche per la gestione efficiente del portafoglio che comprendono l'utilizzo di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario. Tali operazioni possono prevedere anche l'utilizzo degli Strumenti Finanziari Derivati.*

*Il riferimento in questa sezione alle tecniche e agli strumenti relativi ai Valori Mobiliari, utilizzati per l'efficiente gestione del portafoglio, devono essere conformi ai seguenti criteri:*

- i. siano economicamente appropriati e siano state realizzate sulla base un'analisi costi-benefici;*
- ii. siano utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:*
  - a. riduzione del rischio; o*
  - b. riduzione dei costi; o*
  - c. generare capitale e rendimenti aggiuntivi con un livello di rischio conforme ai criteri relativi al profilo di rischio del Fondo e alle regole di diversificazione del rischio riportate dai paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.12, 5.14, 5.35, 5.36; e*
- iii. i rischi vengano adeguatamente individuati dal processo di gestione del rischio del Fondo o del Gestore.*

*Le tecniche e gli strumenti che soddisfano i criteri menzionati nel paragrafo II della presente sezione relativi agli Strumenti del Mercato Monetario devono essere considerati come tecniche e strumenti volti all'efficiente gestione del portafoglio.*

*5.19 L'esposizione del Fondo in Strumenti Finanziari Derivati non può superare il valore totale netto del proprio portafoglio. Per il calcolo dell'esposizione viene considerato:*

- i. il valore attuale del sottostante;*
- ii. il rischio di controparte;*
- iii. i futuri movimenti del mercato; e*
- iv. il tempo disponibile per liquidare la posizione.*

*L'esposizione complessiva del Fondo non può eccedere in maniera continuativa il 200% del NAV.*

*L'esposizione totale/globale del Fondo in Strumenti Finanziari Derivati deve essere valutata in conformità con i requisiti indicati nel paragrafo 5.13 della Parte B II dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabile agli OICVM maltesi.*

*5.20 Se il Fondo investe in Strumenti Finanziari Derivati come parte della propria politica di investimento e nel rispetto dei limiti stabiliti dal paragrafo 5.36, l'esposizione al sottostante non deve eccedere i limiti stabiliti dai paragrafi 5.6 al 5.10, 5.12, 5.14 e 5.36. L'esposizione al sottostante dovrà essere calcolata utilizzando un Approccio all'Impegno come indicato nel paragrafo 13 Parte B II dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabile agli OICVM maltesi.*

*5.21 Previa autorizzazione della MFSA, se il Fondo investe in un indice su Strumenti Finanziari Derivati, fermo restando che l'indice soddisfi, ai fini dell'autorizzazione da parte della MFSA, i criteri riportati nei paragrafi 5.14 e 5.37, tali investimenti non devono essere combinati con i limiti riportati nei paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.12, 5.14, 5.35 e 5.36.*

*5.22 Se un Valore Mobiliare o uno Strumento del Mercato Monetario incorpora uno Strumento Finanziario Derivato, tale operazione deve essere considerata alla luce dei limiti riportati nel paragrafo 5.13 e dai paragrafi da 5.18 a 5.21. L'esposizione al sottostante deve essere calcolata utilizzando un Approccio all'Impegno come indicato nella sezione 13 Parte B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabile agli OICVM maltesi.*

*Nei casi in cui tale approccio risulti tecnicamente impossibile o non rilevante a causa della complessità dello Strumento Finanziario Derivato, il Fondo può utilizzare un approccio basato sul calcolo della potenziale perdita derivante da tale Strumento Finanziario Derivato.*

*Il riferimento ai Valori Mobiliari incorporanti uno Strumento Finanziario Derivato si intende come riferimento a uno strumento finanziario che soddisfa i criteri riportati nel paragrafo 4.4 e avente una componente che soddisfa i seguenti criteri:*

*i. a causa di tale componente alcuni o tutti i flussi di liquidità che altrimenti sarebbero richiesti dal Valore Mobiliare, che funge da contratto ospite, possono essere modificati secondo uno specifico tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, indice di rating o indice di rating di credito o altra variabile, e pertanto può variare in maniera simile ad uno Strumento Finanziario Derivato considerato singolarmente;*

*ii. le caratteristiche economiche e i rischi non sono collegati ai rischi e alle caratteristiche del contratto ospite;*

*iii. ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo del Valore Mobiliare.*

*Gli Strumenti del Mercato Monetario conformi ad uno dei criteri indicati nel paragrafo 4.5 (i) e a tutti i criteri indicati nel paragrafo 4.5. (ii) che hanno una componente conforme ai criteri riportati nel secondo paragrafo della presente sezione, devono essere considerati come Strumenti del Mercato Monetario incorporanti uno Strumento Finanziario Derivato.*

*Un Valore Mobiliare o uno Strumento del Mercato Monetario non deve essere considerato come incorporante uno Strumento Finanziario Derivato se ha una componente liberamente trasferibile indipendentemente dal Valore Mobiliare o dallo Strumento del Mercato Monetario. Tale componente deve essere considerata come uno strumento finanziario separato.*

*5.23 Il Fondo deve concludere operazioni per l'investimento diretto in Strumenti Finanziari Derivati o per l'efficiente gestione del portafoglio/copertura attraverso Strumenti Finanziari Derivati con controparti che:*

*i. non siano il Gestore o la Banca Depositaria del Fondo; e*

*ii. sia parte di un gruppo in cui la capogruppo sia autorizzata, registrata o stabilita a Malta, ogni sia un Membro dell'OECD, dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e sia soggetto alla vigilanza prudenziale secondo disposizioni equivalenti alla Direttiva 93/6 CEE o Direttiva 72/239/CEE e 79/267 CEE come successivamente modificate; e*

iii. abbia un rating pari almeno ad A (Standards & Poor's) o A2 (Moody's) o altri rating riconosciuti dall'MFSA.

*Nel caso di operazioni OTC, tale controparte deve soddisfare che il Gestore o il Fondo:*

- *abbia accettato di valutare l'operazione almeno ogni settimana; e*
- *chiuderà l'operazione su richiesta del Gestore o del Fondo al fair value.*

*5.24 Quando il Fondo detiene uno Strumento Finanziario Derivato che automaticamente o a discrezione del Fondo, richiede la liquidazione alla scadenza o all'esercizio, il Fondo non deve necessariamente detenere il sottostante a scopo di copertura. In tal caso possono essere accettate ai fini di copertura le seguenti categorie:*

- i. liquidità;*
- ii. titoli di debito liquidi (i.e titoli di stato con rating primario) adeguati con appropriati tagli (minimo il 5%); e*
- iii. altri beni altamente liquidi collegati al sottostante degli Strumenti Finanziari Derivati, adeguato con appropriati tagli (minimo il 5%);*

*Il livello di copertura deve essere calcolato utilizzando un Approccio di Impegno come indicato nella sezione 13 Parte B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabile agli OICVM maltesi.*

*Le attività a scopo di copertura devono essere esclusivamente gli strumenti elencati nel paragrafo 4.1 e devono essere conformi alle politiche e agli obiettivi di investimento del Fondo.*

*A tal fine, gli strumenti utilizzati a scopo di copertura devono essere considerati "liquidi" se possono essere liquidati in non più di 7 giorni lavorativi ad un prezzo pari alla valutazione corrente dello strumento finanziario. Deve essere garantito che il relativo ammontare sarà a disposizione del Fondo alla data di maturità / scadenza dello Strumento Finanziario Derivato.*

*5.25 Se il Fondo detiene uno Strumento Finanziario Derivato che, alla scadenza o all'esercizio, automaticamente o a discrezione della controparte, richiede la consegna fisica dello strumento finanziario sottostante, il Fondo deve detenere lo strumento sottostante come copertura. In ogni caso, il Fondo può in alternativa coprire tale esposizione con sufficienti attività liquide a condizione che i seguenti requisiti siano rispettati:*

- i. i rischi del sottostante possano essere rappresentati da un altro strumento finanziario; e/o*
- ii. lo strumento finanziario sottostante sia altamente liquido; e/o*
- iii. i beni liquidi a copertura possano essere utilizzati in ogni momento per acquistare strumenti finanziari sottostanti da consegnare; e/o*

*iv. i rischi aggiuntivi collegati all'operazione menzionata nel paragrafo (iii) siano adeguatamente coperti dal Processo di Gestione del Rischio del Fondo o del suo Gestore.*

*Il livello di copertura deve essere calcolato utilizzando l'approccio indicato nella sezione 13 Parte B II dell' Investment Services Rules for Retail Collective Investment Schemes applicabile agli OICVM di Malta.*

*Le attività a scopo di copertura devono essere esclusivamente strumenti elencati nella sezione 4.1 e devono essere conformi alle politiche e agli obiettivi di investimento del Fondo.*

*A tal fine, gli strumenti utilizzati a scopo di copertura devono essere considerati "liquidi" se possono essere liquidati in non più di 7 giorni lavorativi ad un prezzo pari alla corrispondente valutazione dello strumento finanziario. Deve essere garantito che il relativo ammontare sarà a disposizione del Fondo alla data di maturità / scadenza o esercizio dello Strumento Finanziario Derivato.*

#### *Processo di Gestione del Rischio*

*5.26 Il Fondo o il Gestore devono utilizzare un Processo di Gestione del Rischio adattato al profilo di rischio del Fondo al fine di monitorare, misurare e gestire in ogni momento e con la frequenza dovuta, tutti i rischi rilevanti relativi alle posizioni del Fondo e il loro impatto sul profilo di rischio globale del Fondo. Su richiesta dell'investitore, il Fondo, o il Gestore per suo conto, dovrà fornire informazioni supplementari relative ai limiti quantitativi applicabili alla gestione del rischio del Fondo, ai metodi prescelti a tale scopo e agli sviluppi recenti delle principali categorie di strumenti di rischio e rendimento.*

*5.27 I seguenti dettagli sul processo di gestione del rischio devono essere preventivamente notificati dal Fondo o dal Gestore all'MFSA unitamente a qualsiasi modifica rilevante:*

*i. i metodi per la valutazione dei rischi in operazioni in derivati; e*

*ii. i tipi di Strumenti Finanziari Derivati da utilizzare nel Fondo insieme con i rischi del sottostante e qualsiasi limite quantitativo.*

*5.28 Il processo di gestione del rischio deve tener conto delle politiche e degli obiettivi di investimento indicati nel Prospetto completo.*

*5.29 Il processo di gestione del rischio e qualsiasi modifica deve essere concordata preventivamente con la Banca Depositaria e con la MFSA.*

*5.30 Il Fondo o il Gestore deve provvedere ad un processo di gestione del rischio sofisticato, per un Fondo con un profilo di rischio complesso diverso da quello di un Fondo con un profilo di rischio semplice. In particolare, il processo di gestione del rischio deve tener conto delle caratteristiche di dipendenza non lineare del valore di una posizione rispetto al suo sottostante.*

*5.31 Il Fondo deve stabilire e mantenere tali sistemi e controlli come appropriato per lo svolgimento delle proprie attività.*

5.32 Il processo di gestione del rischio deve consentire di effettuare l'analisi richiesta nel paragrafo 5.26 almeno quotidianamente o in ogni momento di valutazione, se più frequente.

5.33 Il Fondo o il Gestore utilizzano un processo per un'accurata e indipendente valutazione di ogni strumento derivato OTC.

#### *Vendite allo scoperto*

5.34 Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o altri strumenti derivati menzionati nel paragrafo 4.1da (v), (vii) a (viii). Le vendite allo scoperto sono tutte le operazioni nelle quali il Fondo è esposto al rischio di dover acquistare titoli ad un prezzo più alto del prezzo al quale i titoli vengono consegnati, subendo così una perdita, nonché il rischio di non esser in grado di consegnare il sottostante ai fini del regolamento.

#### *Limiti generali - Esposizioni ad un Singolo Emittente*

5.35 Fermi restando i singoli limiti indicati nei paragrafi 5.6, 5.12 e 5.14, il Fondo non può combinare:

i. investimenti in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario; e

ii. depositi effettuati; e

iii. esposizioni delle controparti derivanti da operazioni in derivati OTC; e

iv. altre esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC relative ad un singolo ente in misura superiore al 20% per proprio patrimonio.

5.36 I limiti indicati nei paragrafi 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14, e 5.35 non possono essere sommati, e gli investimenti in Valori Mobiliari e in Strumenti del Mercato Monetario emessi da uno stesso ente nonché i depositi o gli Strumenti Finanziari Derivati non possono in nessun caso eccedere in totale il 35% del patrimonio del Fondo, in conformità con la sezione di cui sopra.

Le società appartenenti ad un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, come definite nella Direttiva 83/349/CEE in conformità con i principi contabili internazionali, al fine del calcolo dei limiti indicati nei paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.12 5.14, 5.35 e 5.36, sono considerate come un singolo ente.

Previa autorizzazione della MFSA, il Fondo può effettuare investimenti cumulativi in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Mobiliare nello stesso gruppo entro il limite del 20%.

#### *Investimenti in Azioni e Obbligazioni per replicare un Indice*

5.37 Fermi restando i limiti indicati nei paragrafi da 5.44 a 5.46, i limiti indicati nei paragrafi 5.6 e 5.7 possono essere aumentati fino ad un massimo del 20% per l'investimento in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso ente se la politica di investimento del Fondo, come riportata nel Prospetto aggiornato, è quella di replicare la composizione di determinati indici di azioni o titoli di debito riconosciuti dalla MFSA sulla base dei seguenti elementi:

*i. la composizione sia sufficientemente diversificata e conforme con le regole di diversificazione del rischio riportate nella presente sezione;*

*ii. l'indice rappresenti un adeguato parametro per il mercato a cui si riferisce la società che lo produce e utilizzi metodi che generalmente non risultano esclusi dalla maggior parte degli emittenti del mercato; e*

*iii. sia pubblicato con modalità appropriate e rispetti i seguenti criteri:*

*a. sia accessibile al pubblico; e*

*b. la società che produce l'indice sia indipendente dal Fondo.*

*Il punto b) non preclude che la società che produce l'indice e il Fondo facciano parte dello stesso gruppo economico, a condizione che siano posti in essere accordi per la gestione dei conflitti di interesse.*

*Il suddetto limite del 20%, soggetto all'autorizzazione della MFSA, può essere aumentato fino al 35% del patrimonio del Fondo, applicabile ad un unico emittente, qualora condizioni di mercato straordinarie lo giustifichino, in particolare nei mercati regolamentati in cui predominano determinati tipi di Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario.*

*Il riferimento nella presente sezione "replicare la composizione di determinati indici di azioni o titoli di debito" deve essere inteso come la replica della composizione delle attività sottostanti un indice, compreso l'uso di Strumenti Finanziari Derivati o altre tecniche e strumenti indicati nel paragrafo 5.18.*

#### *Investimenti in Altri OICVM e/o Altri Organismi di Investimento Collettivo*

*5.38 Il Fondo può investire in quote di altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo come previsto dal paragrafo (v) della sezione 4.1 del presente Prospetto, a condizione che non più del 20% del proprio patrimonio sia investito in quote di un singolo OICVM o altri organismi di investimento collettivo.*

*5.39 Il Fondo non può investire più del 30% del proprio patrimonio in quote di organismi di investimento collettivo diversi da OICVM.*

*5.40 Previa autorizzazione della MFSA, se il Fondo investe in quote di un OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo, i beni relativi agli OCIMV o agli altri organismi di investimento collettivo non devono essere combinati ai fini del rispetto dei limiti indicati nei paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.12, 5.14, 5.35 e 5.36.*

*5.41 Se un Fondo investe in Quote di un altro OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o tramite delega, dal Gestore o da un'altra società alla quale il gestore è legato da una gestione comune o da controllo, o tramite una società controllante, direttamente o indirettamente, il Gestore o l'altra società non possono applicare commissioni di sottoscrizione o rimborso negli investimenti del Fondo in quote di tale OICVM e/o organismo di investimento collettivo.*

5.42 Nel caso in cui il Gestore riceva una commissione derivante da un investimento in una Quota di un altro Fondo, tale commissione sarà pagata a valere sul patrimonio del Fondo.

5.43 Se il Fondo investe una parte sostanziale del proprio patrimonio in altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo, deve indicare nel Prospetto completo l'ammontare massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate al Fondo e agli altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Nella relazione annuale deve indicare l'ammontare massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate al Fondo e agli altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo nei quali investe.

5.44 Il Fondo o il Gestore, tenuti in considerazione tutti gli organismi che quest'ultimo gestisce, non può sottoscrivere azioni con diritto di voto che consentirebbero allo stesso di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente.

5.45 Il Fondo non può acquistare più del:

i 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;

ii 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;

iii 25% delle quote di qualsiasi OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo previsto dall'Art. 1(2) della direttiva sugli OICVM (Direttiva 85/611/CEE); e

iv 10% degli Strumenti del Mercato Monetario dello stesso emittente.

I limiti previsti dai precedenti punti (b), (c) e (d) non si applicano al momento dell'acquisto qualora, in tale momento, non sia possibile calcolare il valore lordo delle obbligazioni o degli Strumenti del Mercato Monetario ovvero il valore netto degli strumenti emessi.

5.46 Previa approvazione della MFSA, i paragrafi 5.44 e 5.45 non si applicano ai:

i Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;

ii Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario garantiti da Stati non appartenenti all'UE;

iii Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri; o

iv azioni detenute dal Fondo nel capitale di società costituite in Stati non appartenenti all'UE che investono prevalentemente in titoli di emittenti locali ove, ai sensi delle leggi di tali Stati, tale investimento costituisca per il Fondo l'unico modo per investire nei titoli di emittenti di tali Stati. La predetta deroga si applica, tuttavia, solo se sulla base delle sue politiche di investimento, la società non appartenente all'UE prevede limiti compatibili con quelli riportati nei paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.12, 5.14, 5.35, 5.36, da 5.38 a 5.41 e da 5.43 a 5.45. Se i limiti indicati nei paragrafi da 5.6 a 5.10, 5.12, 5.14, 5.35, 5.36, da 5.38 a 5.41 e 5.43 non sono rispettati, si applicheranno mutatis mutandis i paragrafi 5.2, 5.48 e 5.49; e

*v. le azioni detenute dal Fondo nel capitale di società controllate che svolgono esclusivamente attività di gestione, consulenza o distribuzione nel paese in cui hanno sede, per quanto attiene al riacquisto di azioni effettuato esclusivamente per conto degli azionisti.*

*Limiti di indebitamento*

*5.47 Il Fondo può indebitarsi:*

*i. fino al 10% del:*

*a. proprio patrimonio, se il Fondo è costituito in forma di società di investimento o società a responsabilità limitata; o*

*b. valore del Fondo, se il Fondo è costituito in forma di trust o fondo comune di investimento.*

*a condizione che l'indebitamento sia temporaneo e l'esposizione totale del Fondo non ecceda in nessun caso il 210% del NAV.*

*Resta inteso che il Fondo può acquistare valuta estera attraverso un finanziamento parallelo di garanzia. La valuta estera ottenuta in tal modo non viene classificata come prestito ai fini della presente sezione, salvo che il deposito di compensazione:*

*- sia denominato nella valuta base del Fondo; e*

*- sia pari o superiore al valore del prestito in valuta straniera.*

*ii. fino al massimo del 10% del patrimonio, nel caso di una società di investimento o una società a responsabilità limitata, salvo che il prestito sia necessario per l'acquisto di proprietà immobiliari essenziali per l'operatività diretta dell'attività del Fondo; in tal caso il prestito e quello menzionato nel paragrafo (i) sopra, possono superare il 115%.*

*Varie*

*5.48 A condizione che il principio del frazionamento del rischio sia rispettato, il Fondo non è soggetto ai limiti di investimento indicati nei paragrafi da 5.6 a 5.12, 5.14, 5.35 a 5.41 a 5.43 per i primi sei mesi dal proprio lancio.*

*5.49 Il Fondo non è soggetto ai limiti di investimento indicati nella sezione 5 nell'esercizio del diritto di sottoscrizione relativi ai Valori Mobiliari e agli Strumenti del Mercato Monetario facenti parte del proprio patrimonio.*

*5.50 Fermi restando i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.5, 5.13 e da 5.18 a 5.22, il Fondo non può concedere prestiti o agire da garante per soggetti terzi.*

*Quanto detto non osta all'acquisto di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario o Strumenti Finanziari Derivati indicati nel paragrafo 4.1 (v), (vii) e (viii) che non sono interamente liberati.*

*5.51 Le modifiche rilevanti alla Politica e ai Limiti di Investimento del Fondo non devono essere preventivamente notificate agli investitori.*

*5.52 Le modifiche agli Obiettivi di Investimento del Fondo sono soggette alla preventiva approvazione dei sottoscrittori del Fondo. Le modifiche agli Obiettivi di Investimento del Fondo diverranno efficaci solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste di rimborso collegate alle suddette modifiche. Nessuna commissione di rimborso potrà essere applicata.*

## 5.2 Politica di Gestione del Rischio

**I limiti di investimento riportati nella alla Part B II dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi, adeguati al profilo di rischio del relativo Comparto, sono descritti nella Politica di Gestione del Rischio adottata dal Comparto e disponibile su richiesta del Gestore.**

Il Gestore adotta e si applica, in relazione allo specifico Fondo, una Politica di Gestione del Rischio che consente di monitorare e misurare il profilo di rischio globale di tale Fondo. Su richiesta di un azionista, il Gestore deve fornirgli informazioni supplementari per quanto riguarda il processo di gestione del rischio adottato dallo specifico Fondo.

## Sezione 6 Fattori di rischio

La Società ritiene che i rischi di seguito descritti siano quelli cui sono esposti i potenziali investitori. I rischi elencati non possono essere considerati la totalità dei rischi associati all'investimento in qualsiasi Comparto e l'ordine in cui sono proposti non si riferisce né all'importanza né alla probabilità che gli stessi si verifichino.

### 6.1 Rischi Legali e Fiscali

Potrebbero verificarsi modifiche nelle disposizioni normative, fiscali o regolamentari che potrebbero influire sul Comparto in qualsiasi giurisdizione nella quale quest'ultimo o una eventuale società collegata opera o intenda operare.

I potenziali investitori dovrebbero inoltre ottenere un proprio parere fiscale sulle conseguenze derivanti dall'investimento, diretto o indiretto, in Azioni del Comparto e dal pagamento di dividendi da esse derivanti. La sezione 6 sulla Tassazione è stata redatta a scopo informativo e non fornisce una dichiarazione né una garanzia, esplicita o implicita, sulle conseguenze fiscali della detenzione o disposizione di Azioni in qualsiasi Comparto, né il Comparto, la Società, gli Amministratori, il Gestore saranno responsabili per le conseguenze fiscali subite dagli investitori.

### 6.2 Mancanza di Storia Operativa

La Società è un'entità costituita recentemente e pertanto non possiede un *track record* che possa essere utilizzato come base per valutare la potenziale performance del Comparto.

### 6.3 Rischio di Credito

Gli investitori devono essere consapevoli che un tale investimento può rappresentare un rischio di credito. Le obbligazioni e gli altri titoli debito possono comportare un rischio di credito in relazione all'emittente. Tale rischio di credito è rappresentato dal rating dell'emittente. I titoli subordinati o con un rating più basso hanno generalmente un rischio di credito più alto e una maggiore possibilità di insolvenza rispetto ai titoli con rating più alto. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o altri titoli di debito incorra in difficoltà finanziarie o economiche, il valore dei relativi titoli (che potrebbe essere pari a zero) e il pagamento delle somme relative a tali titoli (che potrebbe essere pari a zero) potrebbero subire conseguenze. Questo può incidere anche sul Valore Patrimoniale Netto dell'Azione. Nel caso in cui un Comparto preveda una protezione del capitale, il funzionamento di tale protezione sarà subordinato al pagamento degli interessi e dell'ammontare delle obbligazioni o degli altri titoli di debito in cui il Comparto investe.

### 6.4 Rating

Una valutazione sul merito creditizio è fornita dalle agenzie di rating. E' importante comprendere la natura del rating per capire la natura dei titoli. Il livello di rating è un indicatore delle probabilità che (secondo l'agenzia di rating) i pagamenti saranno effettuati in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli di debito ai quali si riferisce il rating. Il rating sul credito può essere uno strumento utile

per un'analisi finanziaria ma non costituisce una garanzia di qualità o una garanzia sulla futura performance delle relative obbligazioni. I rating assegnati ai titoli dalle agenzie di rating potrebbero non corrispondere esattamente al rischio reale di un investimento. Il rating può essere inoltre ritirato in qualunque momento.

#### 6.5 Oscillazioni del Tasso di Cambio

L'oscillazione della valuta tra la valuta di denominazione della classe di Azioni di un Comparto e la valuta di riferimento dell'investitore influisce negativamente sul valore degli investimenti e sui profitti da essi derivanti.

#### 6.6. Rischio relativo all'Insolvenza del Broker

Il capitale depositato sul conto di un Broker è soggetto alla continua attività del Broker e non vi è alcuna assicurazione di restituzione nel caso di insolvenza di quest'ultimo. Le condizioni generali che regolano l'apertura di un Conto Margini specificano che le somme investite dai loro clienti formano parte integrante dei loro flussi di cassa. Sarà effettuata un'ispezione periodica sui risultati dell'attività del Broker.

#### 6.7 Rischio sui Derivati

Un Comparto può operare in Strumenti Finanziari Derivati per la gestione efficiente del portafoglio. I rischi associati all'utilizzo di tali strumenti sono indicati nella sezione 7 intitolata " Strumenti Finanziari Derivati [SFD]".

#### 6.8 Rischio di Controparte

Il rischio per cui il Comparto, nel caso di insolvenza di una controparte o nel caso di una controversia, potrebbe non essere in grado di far valere i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti conclusi con i suoi broker o controparti. Tali controparti saranno generalmente banche di investimento e i contratti saranno in derivati.

#### 6.9 Limiti/Sospensione o Rimborso e Sospensione del Calcolo del NAV.

In alcune circostanze gli Amministratori possono valutare come necessaria una sospensione o un limite al diritto degli investitori di chiedere il rimborso delle proprie Azioni di Partecipazione, in conformità con le disposizioni contenute nella sezione 8, nonché sospendere il calcolo del NAV in presenza delle circostanze riportate nell'Appendice I.

#### 6.10 Erosione del Capitale a seguito del Rimborso

Se un investitore chiede il rimborso di parte delle proprie Azioni deve essere consapevole che tale rimborso dipenderà dalla vendita delle Azioni e potrebbe comportare un'erosione del capitale.

#### 6.11 Separazione dei Comparti e struttura Multicomparto

I Comparti della Società sono separati e, in base alla legge maltese, il patrimonio di un Comparto non può soddisfare le passività di un altro Comparto. La Società è un unico soggetto giuridico che

può operare o avere attività per suo conto e potrebbe essere soggetto a controversie in giurisdizioni che non riconoscono tale separazione. Non può essere garantito che gli organi giurisdizionali di qualsiasi giurisdizione rispettino le limitazioni di responsabilità sopra descritte.

#### 6.12 Insolvenza della Controparte

Il rischio per cui il Comparto, nel caso di insolvenza di una controparte o nel caso di una controversia, potrebbe non essere in grado di far valere i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti conclusi con i suoi broker o controparti. Tali controparti saranno generalmente banche di investimento e i contratti saranno in derivati.

#### 6.13 Volatilità del Mercato

È possibile subire perdite a causa di movimenti avversi nelle azioni, obbligazioni, materie prime, valute e altri prezzi di mercato e a causa di cambiamenti nella volatilità di questi. Il fattore chiave dei cambiamenti in questi prezzi di mercato è la crescita economica e l'inflazione che dipendono entrambi dall'impatto maggiore o minore della politica economica e dei tassi di interesse.

#### 6.14 Mancanza di Storia Operativa

Il Gestore è un'entità costituita recentemente e debitamente autorizzata dalla MFSA ad operare come Gestore di OICVM. Si avvertono gli investitori e i potenziali investitori del Comparto che il Gestore non possiede un *track record* che possa essere utilizzato come base per valutare la potenziale performance del Gestore.

#### 6.15 Commissioni sulla Performance

Qualora una Commissione sulla Performance sia applicabile, gli investitori sono informati che una crescita del NAV delle Azioni del relativo Comparto, utilizzato come base per il calcolo della Commissione sulla Performance, può essere rappresentata da utili realizzati e non realizzati alla fine dell'anno e come conseguenza la Commissione sulla Performance potrà essere pagata sugli utili non realizzati e che potrebbero non essere mai realizzati dal Comparto.

In aggiunta, la Commissione sulla Performance costituisce un incentivo per il Gestore per assumere rischi più elevati nella gestione degli investimenti del Comparto.

#### 6.16 Limiti al Diritto di Voto per le Azioni di Partecipazione

Gli investitori della Società, alla data del presente Prospetto, hanno il solo diritto di acquistare le Azioni di Partecipazione. Fatti salvi i diritti speciali delle Classi riportate nello Statuto, le Azioni di Partecipazione conferiscono ai titolari un limitato diritto di voto nel senso che gli investitori, in qualità di Azionisti di Partecipazione, hanno diritto di voto in assemblea solamente ed esclusivamente in relazione alle Questioni Rilevanti, come definite nello Statuto della Società e con le modalità nello stesso descritte.

#### 6.17 Mancanza di Controllo e Affidamento al Gestore

Gli investitori non hanno il diritto di partecipare alla gestione della Società. Di conseguenza non si dovrebbero acquistare Azioni di Partecipazione se non si è disposti ad affidare al Gestore tutti gli aspetti della gestione della Società. Gli Amministratori della Società danno totale discrezionalità al Gestore ma monitoreranno le sue attività rispetto a ciascun Comparto.

#### 6.18 Conflitti di Interesse

I conflitti di interesse effettivi e potenziali possono sorgere di volta in volta tra il Gestore e i suoi mandanti, tra l'Agente Amministrativo e i suoi mandanti, tra la Banca Depositaria e i suoi mandanti, tra gli Amministratori e la Società, in particolare per il fatto che alcuni Amministratori possono inoltre agire come amministratori o dirigenti del Gestore e dell'Agente Amministrativo, nonché, qualora il Gestore e l'Agente Amministrativo di un determinato Comparto siano la stessa entità.

Gli Amministratori garantiscono che la Banca Depositaria agirà sempre in modo indipendente dal Gestore nell'esercizio delle proprie funzioni come previsto dall'Investment Services Act (Control of Assets) Regulations, (LN 240/1998).

In conformità agli obblighi normativi, il Gestore, l'Agente Amministrativo e la Banca Depositaria agiscono ognuno nel proprio ruolo e gli Amministratori possono intraprendere attività che potrebbero far sorgere conflitti di interesse, come, a mero titolo di esempio, operazioni finanziarie e bancarie con la Società o investire e negoziare le Azioni di Partecipazione della Società (inluse vendite alla o acquisti dalla Società) del tipo incluso nel patrimonio del Comparto o i sottostanti ai quali è connessa la politica di investimento dei Comparti.

Alcune problematiche potrebbero sorgere nel caso in cui gli interessi del Gestore o dei suoi affiliati siano in conflitto con quelli della Società o dei suoi Azionisti. Tali conflitti comprendono, a mero titolo esemplificativo, l'eventualità che il Gestore possa compiere attività diverse da quelle descritte nel presente Prospetto; in tali casi, il Gestore potrebbe occuparsi della gestione dei Comparti nella misura strettamente necessaria, a suo giudizio, per l'adempimento dei propri obblighi. I potenziali investitori devono comprendere che il Contratto di Gestione può non essere stato negoziato su base paritetica ed è altamente improbabile che il Gestore venga sostituito.

Nonostante quanto detto sui conflitti attuali e potenziali, il Gestore, l'Agente Amministrativo e la Banca Depositaria godono di sostanziali incentivi ed interessi per il successo della Società e in tali casi il Gestore, l'Agente Amministrativo e la Banca Depositaria non agiranno in nessuna di tale situazione di conflitto di interesse a danno della Società e dei suoi Azionisti.

#### 6.19 Valore degli Investimenti Iniziali

Si avvertono gli investitori che il valore di un investimento può diminuire o aumentare e, pertanto, alla scadenza o al rimborso dei loro investimenti, un Comparto può non garantire la restituzione dell'intero valore dell'investimento originario.

#### 6.20 In Generale

I potenziali investitori devono considerare attentamente le informazioni fornite in tale Sezione, così come tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto, prima di decidere se investire nel

Comparto. Si raccomanda di rivolgersi al proprio intermediario di fiducia o altro consulente finanziario in relazione ai rischi associati agli investimenti in qualsiasi Comparto e all'adeguatezza dell'investimento rispetto alla propria situazione personale.

## **Sezione 7 Strumenti Finanziari Derivati (SFD) e i rischi connessi**

### 7.1 In generale

**I Comparti possono operare in SFD ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio.** Per "efficiente gestione del portafoglio" si intendono le operazioni concluse a scopo di copertura per ridurre il rischio, i costi o generare capitale aggiuntivo per il Comparto con un livello di rischio adeguato, tenendo conto del profilo di rischio del Comparto descritto nel presente Prospetto alla sezione 6 "Fattori di Rischio".

I principali **SFD** nei quali la Società intende investire sono:

Contratti a termine su valuta

Futures

Opzioni

Swaps su Tassi di Cambio

Swaps su Tassi di Interesse

Le intenzioni dichiarate nel presente paragrafo possono cambiare in qualsiasi momento, a discrezione del Gestore, fermo restando che tali modifiche siano debitamente riportate nella versione aggiornata del Prospetto o in un suo documento integrativo. Qualora necessario, nelle operazioni su strumenti finanziari derivati la Società potrebbe essere tenuta a offrire a titolo di garanzia le proprie attività, mediante trasferimento diretto o costituzione in pegno, al fine di garantire le obbligazioni assunte.

Gli SFD sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche di investimento e di analisi del rischio diverse da quelle associate agli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari. Non vi sono garanzie che l'uso di SFD permetterà o aiuterà il Comparto a conseguire il proprio obiettivo di investimento.

Gli SFD non presentano sempre una correlazione perfetta o elevata con il valore dei titoli, tassi o indici che si propongono di replicare. Di conseguenza, l'uso di SFD da parte del Gestore potrebbe non essere sempre un mezzo efficace, e a volte potrebbe rivelarsi controproducente, rispetto all'obiettivo di investimento dichiarato del Comparto rilevante.

I prezzi degli SFD, tra cui future e opzioni, sono estremamente volatili. I pagamenti effettuati in conformità ai contratti swap possono essere altrettanto volatili. I movimenti dei prezzi dei contratti future e delle opzioni e i pagamenti connessi ai contratti swap variano, tra l'altro, a seconda delle

oscillazioni dei tassi d'interesse, delle variazioni del rapporto tra domanda e offerta, degli scambi, fiscali, monetari e valutari e delle politiche statali, nonché di eventi e programmi politici ed economici nazionali ed internazionali. Nel caso dei contratti swap e dei contratti a termine su cambi, che sono strumenti OTC, si informano gli investitori che le controparti di tali strumenti sono esposte al rischio di insolvenza della controparte, inclusi i rischi relativi alla solidità finanziaria e al merito di credito di controparte.

Per quanto riguarda le opzioni quotate, la capacità di un Comparto di chiudere le proprie posizioni come acquirente o venditore di opzioni put o call quotate dipende, in parte, dalla liquidità del mercato delle opzioni.

Se un Comparto conclude un contratto swap o a termine su cambi con una controparte, il contratto è esposto al rischio che la controparte non adempia agli obblighi previsti dal contratto in questione. In caso di fallimento o insolvenza di una controparte, i Comparti potrebbero non essere in grado di liquidare tempestivamente la posizione e pertanto subirebbero sostanziali perdite. Esiste anche la possibilità che una posizione in derivati attiva debba essere chiusa improvvisamente a causa di fattori esterni al controllo del Gestore, quali ad esempio fallimento, illiceità sopravveniente o cambiamento delle norme fiscali o contabili cui applicabili a quelle operazioni al momento della conclusione del contratto.

L'uso di SFD in relazione ai Comparti è finalizzato a scopi di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.

## 7.2 Informazioni sugli SFD che un Comparto può utilizzare

### Contratti a termine su valuta

Un contratto a termine su valuta è un accordo contrattuale in base a cui un acquirente e un venditore stipulano al momento 0 di scambiarsi delle valute in una data successiva. Le parti contraenti sono tenute ad acquistare o a vendere la valuta ad un determinato prezzo, in una determinata quantità e ad una determinata data futura.

### Contratti Future

I contratti Future sono negoziati nei mercati organizzati. Un contratto future, come un contratto a termine, consiste in un accordo stipulato al momento 0 tra un acquirente e un venditore di scambiarsi in una data futura imprecisata uno specifico bene contro contanti. Tuttavia, tra i due strumenti esistono due principali differenze. Una riguarda il fatto che il rischio di inadempimento dei contratti Future è sostanzialmente ridotto dal mercato future, che garantisce le controparti contro il rispettivo rischio di credito o di inadempimento. Un'altra differenza riguarda il prezzo contrattuale, che nel contratto a termine è fissato per la durata del contratto, mentre nel contratto future viene fissato giornalmente al valore di mercato.

### Opzioni

Le opzioni sono contratti che conferiscono al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un attivo sottostante ad un prezzo prefissato o per un determinato periodo di tempo. Le

opzioni possono essere di tipo call (acquisto) o put (vendita). Le opzioni call conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare il titolo sottostante dalla controparte dell'opzione ad una specifica data e ad un prezzo di esercizio prestabilito. Le opzioni put conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante alla controparte dell'opzione ad una specifica data e ad un prezzo di esercizio prestabilito.

Le opzioni quotate sono negoziate su borse regolamentate alle condizioni standard della borsa stessa. Nei contratti standardizzati le attività sottostanti, la quantità, la data di scadenza e il prezzo di esercizio sono noti in anticipo, a differenza delle opzioni trattate fuori borsa che invece possono prevedere condizioni diverse a seconda delle circostanze.

I vantaggi delle opzioni negoziate in borsa sono la loro liquidità, la standardizzazione delle condizioni contrattuali, l'accesso tempestivo alle quotazioni dei prezzi e l'uso delle stanze di compensazione delle borse. Nel caso delle opzioni OTC, i benefici caratteristici delle opzioni quotate in borsa potrebbero non offrire ai partecipanti la necessaria flessibilità che le opzioni OTC presentano. Negoziando opzioni OTC, sia le società in cerca di copertura che gli speculatori possono beneficiare dell'assenza dei limiti imposti dalle borse ufficiali alle opzioni standardizzate. Tale flessibilità può pertanto consentire ai partecipanti di conseguire l'esposizione desiderata in modo più preciso ed economico. Nelle opzioni quotate, l'adempimento contrattuale è garantito dalla camera di compensazione, mentre nelle opzioni OTC la possibilità di esercitare l'opzione dipende dall'abilità della controparte di rispettare l'obbligo contrattualmente assunto.

#### Contratti Swap su Tassi di Cambio

I contratti swap su tassi di cambio sono contratti negoziati tra due controparti, le quali pattuiscono di scambiarsi il rendimento della liquidità contro il rendimento delle fluttuazioni delle valute.

#### Swap su Tassi di Interesse

Gli swap su tassi d'interesse sono contratti negoziati tra due controparti, le quali pattuiscono di scambiarsi flussi reddituali legati a tassi d'interesse, calcolati in base ad un importo nominale, a scadenze fisse per la durata del contratto. L'importo nominale viene utilizzato solo per determinare i pagamenti previsti dal contratto, ma non è oggetto di scambio. Gli obblighi di pagamento delle parti vengono calcolati utilizzando diversi tassi di interesse; in genere una parte paga un tasso di interesse variabile ricevendo in cambio un tasso d'interesse fisso a intervalli regolari per la durata del contratto oppure alla scadenza. Il Comparto può utilizzare swap su tassi di interesse per modificare la propria sensibilità ai tassi d'interesse in modo più veloce ed economico rispetto all'uso dei mercati monetari fisici.

### 7.3 SFD e Politica di Gestione del Rischio

Il Comparto utilizza una Politica di Gestione del Rischio che gli consente di monitorare, misurare e gestire, in qualsiasi momento e con la frequenza reputata opportuna i rischi connessi alle posizioni in derivati del Comparto e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del Comparto.

Il Comparto può rilasciare, su richiesta degli azionisti, informazioni supplementari sui limiti quantitativi applicabili alla gestione del rischio degli UCITS, i metodi scelti a tale fine e il recente andamento del rischio e dei rendimenti dei principali tipi di strumenti di rischio.

**Si fa riferimento ai paragrafi da 5.13 a 5.33 dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi.**

## **Sezione 8 Acquisto, Vendita, Conversione e Rimborso delle Azioni**

### 8.1 Tempi e Prezzi di Negoziazione

I dettagli completi sul metodo di determinazione del Valore Patrimoniale Netto sono descritti nelle Appendici I e II di questo Prospetto.

Il NAV di ogni Comparto e di ogni Azione del relativo Comparto sarà determinato in ogni Giorno di Valutazione alla chiusura delle attività sulla base dei prezzi del Giorno di Valutazione. Il NAV del Comparto e di ogni Azione deve essere comunicato dall'Agente Amministrativo alla Società in ogni Giorno di Negoziazione.

Le richieste di sottoscrizione e di vendita delle Azioni sono soggette all'approvazione della Società o di un intermediario debitamente autorizzato dalla Società.

Ogni Comparto deve offrire Azioni di Partecipazione per la sottoscrizione in ogni Giorno di Negoziazione al Prezzo di Offerta Iniziale e, successivamente, al Prezzo di Sottoscrizione rappresentato dal valore del NAV prevalente.

Ogni Comparto deve consentire, in ogni momento, il rimborso delle Azioni in ogni Giorno di Negoziazione al Prezzo di Rimborso rappresentato dal valore del NAV prevalente.

Il Prezzo di Sottoscrizione e di Rimborso delle Azioni di ogni Comparto sarà pubblicato nel sito web dell'Agente Amministrativo e della Società entro la chiusura delle attività del primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Negoziazione.

### 8.2. Procedura per l'acquisto di azioni

#### Modulo di Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni di Partecipazione da parte di nuovi investitori devono essere effettuate utilizzando l'apposito Modulo di Sottoscrizione, mentre le richieste di sottoscrizione degli attuali Azionisti devono essere effettuate sia utilizzando l'apposito Modulo di Sottoscrizione, sia per iscritto (tramite fax o altro strumento elettronico accettato dalla Società, a condizione che sia seguito dall'invio del modulo originale firmato). Il Modulo di Sottoscrizione deve essere consegnato alla Società per il tramite di un intermediario debitamente autorizzato - una lista dei quali è presente nel Modulo di Sottoscrizione - o altrimenti indirizzato e consegnato alla Società presso gli uffici dell'Agente Amministrativo.

Se accettata dalla Società o da un intermediario debitamente autorizzato, la richiesta di sottoscrizione di Azioni presentata per iscritto costituirà un contratto legalmente vincolante. La Società si riserva il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi richiesta.

#### Cut-off Time per la ricezione dei Moduli di Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni di Partecipazione ricevute per iscritto dall'Agente Amministrativo o da un intermediario debitamente autorizzato entro le ore 14:00 (ora di Malta) almeno cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti alla scadenza del Periodo di Offerta Iniziale, se accettate, saranno negoziate al Prezzo di Offerta Iniziale. Le richieste di sottoscrizione delle Azioni di Partecipazione ricevute per iscritto dall'Agente Amministrativo o da un intermediario debitamente autorizzato entro le ore 14:00 (ora di Malta) almeno cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti qualsiasi Giorno di Negoziazione, se accettate, saranno negoziate sulla base del NAV calcolato nel Giorno di Negoziazione applicabile.

#### Pagamento di Mezzi di Pagamento delle Sottoscrizioni

Le richieste di sottoscrizione, se accettate dalla Società o dagli intermediari autorizzati, devono essere ricevute unitamente a fondi disponibili tramite il pagamento da effettuarsi a mezzo di assegno, bonifico bancario o altro ordine di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato, nella Valuta Base del Comparto o in altra valuta equivalente. Qualsiasi commissione bancaria o di cambio sarà a carico dello/degli investitore/i. Le Azioni della Società non saranno create a meno che e prima che il pagamento non sia effettuato entro le ore 14:00 (ora di Malta) cinque (5) Giorni Lavorativi immediatamente precedenti la chiusura del Periodo di Offerta Iniziale o il Giorno di Negoziazione di riferimento.

Tutte le eventuali commissioni bancarie applicabili saranno a carico dello/degli investitore/i.

Ogni investitore deve dimostrare e garantire alla Società, tra le altre cose, di essere in grado di acquistare le Azioni senza violazione della normativa applicabile.

La Società si riserva il diritto di identificare i sottoscrittori, in conformità con i Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2003. In caso di mancanza di informazioni soddisfacenti la Società potrà prendere provvedimenti che si renderanno opportuni.

Se le richieste o i fondi disponibili associati non pervengono agli Uffici dell'Agente Amministrativo o ad ogni intermediario autorizzato nei termini sopra descritti, le richieste potranno, a discrezione della Società, essere respinte o mantenute sospese e negoziate il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale primo Giorno di Negoziazione.

#### Rimborso Obbligatorio

Le Azioni non potranno essere emesse e potranno essere soggette a rimborso o trasferimento obbligatorio da parte della Società, tra l'altro:

(a) in circostanze in cui la Società o qualsiasi Azionista possa subire uno svantaggio fiscale, pecuniario, amministrativo o di altro tipo; e

(b) nei casi in cui le Azioni siano o possano essere detenute da una Cittadino statunitense senza il consenso degli Amministratori o, altrimenti, in violazione di qualsiasi legge o regolamento. Ulteriori particolari sono forniti nell'Allegato III.

### 8.3 Procedura per il Rimborso delle Azioni

#### Istruzioni di rimborso

Gli Azionisti possono in ogni momento richiedere il rimborso delle Azioni detenute nel Comparto presentando una richiesta scritta di rimborso alla Società presso gli uffici dell'Agente Amministrativo o attraverso intermediari autorizzati.

Tale richiesta dovrà essere effettuata tramite un Modulo di Rimborso, o in forma scritta accettata dalla Società (incluso il fax a condizione che tale richiesta sia seguita dall'originale firmato), direttamente alla Società presso gli uffici dell'Agente Amministrativo o tramite intermediari autorizzati dalla Società (un elenco dei quali è riportato nel Modulo di Rimborso).

#### Cut-off Time per la presentazione delle Richieste di Rimborso

Le istruzioni di rimborso delle Azioni di Partecipazione devono pervenire agli uffici dell'Agente Amministrativo o di ogni altro intermediario autorizzato entro le ore 14:00 (ora di Malta) cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti qualsiasi Giorno di Negoziazione e, se accettate, saranno negoziate al valore del NAV nel Giorno di Negoziazione appropriato. Le istruzioni di rimborso ricevute dopo le ore 14:00 (ora di Malta) cinque (5) Giorni Lavorativi precedenti qualsiasi Giorno di Negoziazione, se accettate, saranno negoziate al valore del NAV del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo.

#### Pagamento dei Proventi dei Rimborsi

I proventi del rimborso saranno normalmente corrisposti nella Valuta di Base dello specifico Comparto entro sette (7) Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione rilevante o, se applicabile, successivi alla data di ricezione dei certificati rappresentativi delle Azioni.

Il pagamento sarà effettuato a favore dei titolari tramite assegno, bonifico bancario o altro ordine di pagamento a nome del titolare registrato. La Società declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nella trasmissione.

Nel caso di Azioni detenute congiuntamente da due o più persone, la Società provvederà al pagamento anticipato:

i. nel caso di pagamento tramite assegno, tale pagamento sarà effettuato sul conto aperto a nome di uno o più dei cointestatari, secondo le modalità debitamente specificate nelle istruzioni di rimborso. In caso contrario, il pagamento sarà effettuato a nome di tutti i cointestatari fino ad un massimo di quattro;

ii. in caso di pagamento tramite accredito in un conto, tale accredito sarà effettuato sul conto aperto a nome di uno o più dei cointestatari, secondo le modalità debitamente specificate nelle istruzioni di rimborso.

Il pagamento dei proventi di rimborso, come specificato nei punti (i) e (ii) sopra, libererà la Società dai propri obblighi nei confronti degli altri cointestatari e sarà considerato effettuato nei confronti di tutti.

Eventuali spese bancarie applicabili saranno a carico sia dei titolari registrati.

#### Sospensione Temporanea del Rimborso delle Azioni

Gli Amministratori avranno il potere di sospendere il rimborso delle Azioni, per le quali sono pervenute richieste di rimborso, nel caso in cui prevedano che il calcolo del Valore Patrimoniale Netto non sia praticabile o ragionevole, o che il rimborso comporti la realizzazione di attivi del Comparto che, a parere degli Amministratori, potrebbero influire negativamente e pregiudicare l'interesse degli Azionisti nel Comparto, se fossero realizzati in quel particolare momento.

Non verranno emesse Azioni nel periodo di sospensione del rimborso delle Azioni.

La comunicazione circa la sospensione del rimborso sarà data a tutti gli Azionisti che rappresentano qualsiasi Comparto della Società. Il rimborso avverrà il primo Giorno di Negoziazione successivo alla fine della sospensione.

#### 8.4 Procedura per la Conversione delle Azioni

È consentita la conversione delle Azioni tra i diversi Comparti, salvo sia diversamente indicato nel relativo Supplemento del Comparto, e nel rispetto delle procedure indicate nello Statuto e di seguito riportate.

Gli azionisti di una Classe di un Comparto (il "Comparto Originario") possono convertire le Azioni in alcune Classi dello stesso Comparto o di altri Comparti (il "Comparto Prescelto"). Qualora a seguito di una conversione parziale, l'Azionista avesse un numero di Azioni nel Comparto Originario con un valore inferiore alla sottoscrizione minima, l'Agente Amministrativo potrebbe, a sua discrezione, convertire il totale delle Azioni del richiedente dal Comparto Originario al Comparto Prescelto o rifiutarsi di effettuare qualsiasi conversione. Non verrà effettuata alcuna conversione in ogni periodo in cui il diritto degli Azionisti di chiedere il rimborso sia sospeso. Le disposizioni generali sulle procedure per il rimborso (descritte nel Supplemento relativo al Comparto) si applicheranno anche alle conversioni.

I proventi del rimborso dal Comparto Originario saranno utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni del Comparto Prescelto.

Il numero di Azioni da emettere nel Comparto Prescelto sarà calcolato utilizzando la seguente formula):

$$NS = [A \times B \times C]$$

---

D

Dove:-

NS è il numero di Nuove Azioni da emettere;

A è il numero complessivo di Azioni Originarie da convertire;

B è il prezzo di riacquisto delle Azioni Originarie nel Giorno di Negoziazione rilevante;

C è il tasso di cambio determinato dagli Amministratori per la conversione della Valuta Base delle Azioni Originarie nella Valuta Base delle Nuove Azioni;

D è il prezzo di emissione delle Nuove Azioni nel Giorno di Negoziazione rilevante (compresa qualsiasi commissione da pagare)

A discrezione dell'Agente Amministrativo, sarà applicata una commissione massima di conversione del 2% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni nel Comparto Originario che sono convertite.

#### 8.5. Distribuzione dei Dividendi

Gli Amministratori hanno il potere di prevedere la distribuzione di dividendi per le Azioni di qualsiasi Comparto. Generalmente, tuttavia, le Azioni sono ad Accumulazione e, pertanto, non si intende effettuare distribuzioni agli Azionisti. Pertanto, i rendimenti netti derivanti da tali Azioni saranno accumulati e reinvestiti per conto degli Azionisti. Se gli Amministratori costituiscono Azioni a Distribuzione, i dividendi saranno dichiarati e pagati come definito nel Supplemento relativo al Comparto, che definirà inoltre le date di distribuzione e la frequenza dei pagamenti.

#### 8.6. Sospensione delle Negoziazioni

Gli Amministratori possono sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto nelle circostanze descritte di seguito. Durante i periodi in cui è sospeso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto non vengono emesse o rimborsate Azioni. Gli Amministratori si riservano il diritto di differire il pagamento dei proventi del rimborso a soggetti le cui Azioni siano state rimborsate prima della sospensione sino a conclusione del termine del periodo di sospensione. Tale diritto verrà esercitato quando, a giudizio degli Amministratori, effettuare tale pagamento durante il periodo di sospensione potrebbe avere un sostanziale effetto avverso e pregiudizievole nei confronti dei restanti Azionisti.

Gli avvisi di sospensione saranno comunicati agli Azionisti che presentano richiesta di rimborso. Qualora le istruzioni di rimborso non siano ritirate, le Azioni saranno rimborsate il primo Giorno di Negoziazione successivo alla fine del periodo di sospensione.

Gli avvisi di sospensione o differimento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto saranno pubblicati su un quotidiano e sugli altri giornali individuati di volta in volta dagli Amministratori e comunicati tempestivamente al Malta Stock Exchange, e alla MFSA.

#### 8.7. Lingue e Metodi di Comunicazione degli Azionisti

##### Lingue in cui gli Azionisti possono comunicare

Le richieste degli Azionisti possono essere inviate in maltese, inglese o italiano alla Società presso gli uffici dell'Agente Amministrativo. Ove non sia altrimenti specificamente richiesto dall'Azionista, la Società risponderà in lingua inglese. Il presente Prospetto, il Prospetto Semplificato, l'Atto costitutivo e lo Statuto della Società, i Rendiconti Annuali e Semestrali e tutte le altre comunicazioni pubblicitarie sono disponibili in lingua inglese.

##### Metodi di Comunicazione

Le richieste scritte di acquisto, rimborso e conversione di Azioni devono essere inviate per iscritto (ivi comprese le istruzioni via fax, purché seguite dal modulo firmato in originale) o attraverso comunicazioni elettroniche. Le altre richieste degli Azionisti possono essere inviate per iscritto, tramite comunicazione elettronica o telefonicamente contattando l'Agente Amministrativo. L'Agente Amministrativo può chiedere che tali richieste siano inviate per iscritto e può registrare le conversazioni telefoniche per motivi di sicurezza.

#### **Sezione 9 Funzionari e Fornitori di Servizi della Società**

I Funzionari e i Fornitori di Servizi della Società sono i seguenti:

##### 9.1 Consiglio di Amministrazione

- **GIORGIO SARONNE**

Il Sig. G. Saronne ha iniziato la sua carriera nel 1986 come professionista junior per Pastorino Srl, un importante agente di cambio del mercato italiano con sede a Torino; ha poi operato per istituti di credito sia in Italia che all'estero, specializzandosi sui mercati azionari e dei derivati.

Ha svolto vari incarichi quale Senior Trader sui mercati azionari internazionali per Montreaux (Suisse) e Head of International Derivatives Market per Banque National de Paris a Milano. Ha lavorato presso Banca Patrimoni Sella & C., nel sales team on Institutional & Corporate investors nel 2001, dove è rimasto fino al 2007, creando e mantenendo relazioni importanti amministratori e uomini d'affari del settore.

Attualmente è direttore esecutivo di Standard Asset Management SA, una società di servizi finanziari basata in Svizzera, specializzato sulle attività di intermediazione e negoziazione.

Si precisa che G. Saronne agirà non solo come Amministratore della Società, ma sarà coinvolto nella Società occupando un posto di dirigente in qualità di Manager e

amministratore. Per questo motivo, gli investitori e i potenziali investitori devono fare riferimento alla Sezione 10 del presente documento intitolato "Conflitti di Interesse".

#### - DONATO COLOMBO

Il Sig. Colombo ha ricoperto la carica di Chief Operating Officer di BNP Paribas Milano dal 1997. E' entrato in BNP Paribas nel 1996 dopo aver lavorato come CFO con la Banca Commerciale Italiana dal 1983 e con Banco Lariano dal 1985. E' un ragioniere qualificato e un negoziatore professionista.

Ha lavorato come dirigente capo di banca con 25 anni esperienza nel campo della contabilità e gestione finanziaria, e si è specializzato nello sviluppo di sistemi di contabilità, in gestione fiscale e in rendicontazione finanziaria. Egli ha dimostrato di saper sviluppare e implementare controlli finanziari e operativi che consentono di migliorare significativamente lo status di P&L. La sua attività ha comportato anche il contatto con la clientela con precedente esperienza di contatti con gestori e investitori.

Il Sig. Colombo ha una vasta gamma di competenze in: preparazione e revisione di rendiconti mensili, trimestrali e annuali, trattazione delle richieste dei clienti relative alla performance del prodotto, coordinamento e monitoraggio, a livello del prodotto, delle procedure e dei processi per la tempestiva analisi dei dati, inclusi (a mero titolo di esempio) rendicontazione sulla performance, gestione e mantenimento dei rapporti con i fornitori di servizi in relazione a ciascun prodotto tra cui, depositari, agenti amministrativi, revisori e broker mediatori, e valutazione del rischio operativo relativo ad ogni prodotto.

#### - ADAM DE DOMENICO

Il Sig. De Domenico ha oltre 20 anni di esperienza lavorativa prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. Ha iniziato la sua carriera nel 1988 come revisore presso PricewaterhouseCoopers a Malta e ha proseguito come consulente con PwC a New York e San Francisco fino al 2002. Dal 2004 al 2007 il Sig. de Domenico è stato il CFO & COO di un Commodity Trading Advisor autorizzato a Malta e da allora si è specializzato nel settore della gestione dei fondi d'investimento attraverso l'assistenza a gestori di fondi d'investimento costituiti ed operanti a Malta. Il Sig. de Domenico siede attualmente nel Consiglio di Amministrazione di un certo numero di Fondi *Hedge*, compreso un *Property Fund* da lui co-fondato nel 2006, e agisce quale Compliance Officer per diversi gestori di Hedge Fund internazionali. Il Sig. de Domenico è socio fondatore e Amministratore di Zodiac Advisory Services Limited che presta servizi a favore nel Settore della Gestione di Fondi. E' stato ammesso alla Association of Chartered Certified Accountants, Regno Unito nel 1996, si è laureato con un Master in Financial Services alla Università di Malta nel 2009 e ha ottenuto un Diploma in Corporate Finance Treasury and Portfolio Management presso il MITC e l'Università di Reading UK nel 2010.

#### 9. 2 Responsabile della Funzione di Conformità

Uno degli Amministratori della Società, Adam de Domenico, ricoprirà il ruolo di Responsabile della Funzione di Conformità per la Società, che è competente per il monitoraggio della conformità della Società con le condizioni di autorizzazione come imposte dalle norme applicabili della MFSA o dalla MFSA stessa.

### 9.3 Gestore

La Società, per conto di ciascun Comparto, nominerà la Alpha Value Management Limited (il "Gestore") al fine di agire come gestore degli investimenti in virtù di un Accordo di Gestione stipulato tra la Società, per conto di tale Comparto, e il Gestore.

Il Gestore è una società con sede a 40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095, Malta e recante il numero di registrazione 51941 C, debitamente autorizzato dalla MFSA il 4 marzo 2011 ad operare come Gestore di OICVM, autorizzata a fornire il servizio di gestione di portafogli quale Società di Gestione Maltese ai sensi delle Undertakings For Collective Investment in Transferable Securities and Management Companies Regulations, 2004, come modificate (i "Regolamenti OICVM").

Ai sensi del e in conformità con il Contratto di Gestione, il Gestore avrà piena discrezione nella gestione dello specifico Comparto e del relativo patrimonio. Gli Amministratori o il Gestore possono di volta in volta modificare questi termini come essi determineranno (e in conformità con le disposizioni del Contratto di Gestione) e devono fornire un preavviso scritto di qualsiasi modifica si intenda apportare a ciascun Azionista del relativo Comparto, specificando la data in cui tale emendamento sia da considerarsi effettivo. Gli Amministratori o il Gestore si adoperano al fine di effettuare una comunicazione preventiva alla data in cui tali modifiche saranno efficaci ma possono altresì decidere di dare efficacia immediata, a sua o loro completa discrezione, alle modifiche se ritengono sia nel miglior interesse del Comparto e degli Azionisti.

Il Gestore è autorizzato a delegare una qualsiasi delle sue funzioni rimanendo responsabile in ultima analisi dell'operatività di ogni delegato o subdelegato per quanto attiene alle sue funzioni nei confronti della Società nell'ambito della gestione degli investimenti.

Il compenso dovuto al Gestore da parte di un Comparto deve essere esplicitato nello specifico Supplemento del Comparto.

### 9.4 Agente Amministrativo

L'Agente Amministrativo di un Comparto può variare da un Comparto ad un altro; di conseguenza, gli investitori dovrebbero fare riferimento alle disposizioni dello specifico Supplemento del Comparto.

L'Agente Amministrativo è responsabile della conservazione del registro degli Azionisti della Società, della predisposizione dell'emissione, rimborso e valutazione delle Azioni di Partecipazione, del calcolo NAV del Comparto, e della generale amministrazione della Società in conformità con i termini del Contratto di Amministrazione stipulato tra la Società, per conto del Comparto, e l'Agente Amministrativo.

Gli Amministratori si riservano il diritto di nominare diversi agenti amministrativi al fine della prestazione di servizi di amministrazione a favore di futuri Comparti che dovessero essere costituiti dalla Società.

#### 9.5 Banca Depositaria

La Banca Depositaria di un Comparto può variare da un Comparto ad un altro; di conseguenza, gli investitori dovrebbero fare riferimento alle disposizioni dello specifico Supplemento del Comparto.

La Società dovrà nominare la Banca Depositaria per gli investimenti e la/i liquidità/titoli non investiti che appartengono a ciascun Comparto (diversi da merci, salvo che non siano metalli preziosi). Tali attività saranno detenute direttamente dalla Banca Depositaria o attraverso i propri sub-depositari, fiduciari, agenti o delegati in conformità con i termini del Contratto di Banca Depositaria stipulato dalla Società, per conto del Comparto, e la Banca Depositaria.

La Banca Depositaria sarà responsabile dei servizi di custodia in relazione ai beni relativi al Comparto.

Gli Amministratori si riservano il diritto di nominare altre banche depositarie per i servizi di custodia relativi ai futuri Comparti che dovessero essere costituiti dalla Società.

#### 9.6 Revisore

La Società è tenuta a nominare un revisore indipendente approvato dalla MFSA.

Nexia BT è stata nominata quale revisore indipendente della Società in conformità con i termini della lettera di impegno stipulata tra il Revisore e la Società.

#### 9.7 Consulenti legali

La Società si avvale per quanto concerne le questioni legali della consulenza di Credence Corporate and Advisory Services Limited con sede al 40, Sir Augustus Bartolo Street, Ta' Xbiex, XBX 1095, Malta, numero di registrazione C 40192.

#### 9.8 Poteri di delega

Il Gestore, l'Agente Amministrativo e la Banca Depositaria, previo consenso scritto degli Amministratori, hanno il potere di delegare a loro rispettive spese o come concordato con la Società tutti o parte dei relativi poteri, funzioni, discrezionalità, privilegi e doveri (o ognuno di questi) a qualsiasi persona, impresa o società (e ognuna di tali deleghe dovrà rispettare i termini e le condizioni (compresa la possibilità di subdelegare) stabilite per il Gestore, l'Agente Amministrativo e la Banca Depositaria (a seconda del caso).

La Società deve ottenere il consenso scritto della MFSA, prima di effettuare qualsiasi delega a o nominare o sostituire qualsiasi soggetto in qualità di Gestore, Agente Amministrativo e Banca Depositaria della Società.

## **Sezione 10 Conflitti di Interesse**

Laddove gli Amministratori o i funzionari della Società o di un Comparto, ogni dirigente e i maggiori Azionisti, sono o possono essere coinvolti in altre attività finanziarie, di intermediazione, di investimento o professionali nel corso delle loro attività, tale circostanza potrà generare conflitti di interesse con la Società.

Determinati Amministratori e/o Azionisti Qualificati della Società possono agire anche come amministratori e/o dirigenti e/o azionisti qualificati del Gestore e dell'Agente Amministrativo.

In tali circostanze, tali individui terranno conto dei loro rispettivi obblighi, derivanti dagli accordi di nomina, ad agire nel miglior interesse della Società tenendo in considerazione i loro obblighi verso i clienti o organismi nel caso in cui sorgano situazioni di potenziale conflitto di interesse. Dati i suddetti obblighi, la Società può acquistare o vendere investimenti a tali persone a condizione che tali accordi siano a prezzo di mercato e non siano meno favorevoli alla Società rispetto agli accordi che la Società avrebbe potuto concludere con soggetti terzi. Tali persone possono detenere Azioni della Società. Nel caso di un vi sia la possibilità di un conflitto di interesse, gli Amministratori si adopereranno per garantire che sia risolto in modo onesto, equo e con integrità e che la Società non sia svantaggiata.

Nonostante i suddetti conflitti di interesse attuali o potenziali, il Gestore e l'Agente Amministrativo e ogni altro funzionario della Società o del Comparto, hanno incentivi e interessi affinché la Società possa negoziare con successo e in tal caso il Gestore, l'Agente Amministrativo a ognuno di tali funzionari non agiranno, in caso di ognuno di questi conflitti di interesse, a danno della Società o dei suoi Azionisti.

Si rimanda alla Sezione 6 del presente documento intitolato "Fattori di rischio", più precisamente al paragrafo 6.18 che riguarda i Conflitti di Interesse.

**Disposizioni in materia di conflitti di interesse, come descritto in questa sezione devono inoltre soddisfare i criteri elencati al paragrafo 15.7 sotto II, parte b dell'Investment Services Rules for Retail Collective Investment applicabili agli OICVM maltesi.**

## Sezione 11 Commissioni, Oneri e Spese

### 11.1 Commissioni Generali di Gestione

Le Commissioni Generali di Gestione comprendono le commissioni da pagare alle società e alle persone che agiscono come intermediari, nonché ai dirigenti o ai fornitori di servizi o alla Società.

Il pagamento delle commissioni di gestione verrà applicato trimestralmente o annualmente. Il calcolo può essere basato sull'applicazione di una percentuale di Net Asset Value (NAV) della Società limitato a un importo minimo da pagare se la percentuale calcolata scende sotto tale importo. Esso può anche rappresentare un importo fisso senza dipendere dal NAV. L'importo delle commissioni sarà versato direttamente dalla Società, a nome dello specifico Comparto, alla società o persona rilevante.

La seguente tabella consente di visualizzare le commissioni generali di gestione applicabili alla data del prospetto informativo, come concordato da contratto. Su decisione del Consiglio di Amministrazione, gli importi e/o la base di calcolo possono essere aggiornati, purché le modifiche vengano riportate in un Prospetto aggiornato:

COMMISSIONI GENERALI DI GESTIONE			
Funzionario o responsabile	Funzione pagamento	Frequenza	Descrizione del pagamento
Consiglio di Amministrazione	Membri del Consiglio di Amministrazione	Annuale	Remunerazione fissa massima di € 70000 annui in forma aggregata
Giorgio Saronne	Segretario della Società	Annuale	€ 2000 annui
Agente Amministrativo	Contabilità del Comparto e Rendiconti Finanziario della Società	Annuale	€ 2500 annui

NEXIA BT	Revisore e Servizi Fiscali	Annuale	€ 3500 annui più € 1000 per Comparto
----------	----------------------------	---------	--------------------------------------

### 11.2 Commissioni, Oneri e Spese del Comparto specifico

Le commissioni, gli oneri e spese specifici di un particolare Comparto sono corrisposte al funzionario o responsabile, negli importi e secondo le modalità come descritte nello specifico Supplemento del Comparto.

### 11.3 Il Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori della Società riceveranno per i propri servizi una remunerazione corrispondente a quanto determinato di volta in volta dalla Società durante l'assemblea generale nel limite massimo di Euro 70.000 complessivi per anno. Inoltre, ogni Amministratore potrà essere rimborsato in maniera ragionevole per spese di viaggio, sistemazione e altre spese incidentali incorse durante la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee Generali della Società.

### 11.4 Investimenti nelle Infrastrutture

Questo copre le spese sostenute in relazione a prodotti ammortizzabili o in materiali di consumo, nel caso in cui tali prodotti o materiali di consumo siano formalmente richiesti da uno dei membri della Società e siano stati approvati e confermati dal Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui l'importo è giustificato o la decisione ha un'influenza sul regolamento della Società.

### 11.5 Altre spese

I Funzionari hanno il diritto di recuperare le spese di trasferta sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e ragionevolmente imputabili al patrimonio dello specifico Comparto.

La Società sosterrà i seguenti costi, eccetto nel caso che tali spese possano essere evitate o diversamente assolte da terzi e non recuperate dalla Società:

- i. Tutte le tasse e le spese incorse o dovute all'acquisizione e alla disposizione del patrimonio della Società;
- ii. Tutte le tasse applicabili ai beni, redditi e oneri a carico della Società;
- iii. Tutti gli oneri per le operazioni di intermediazione, bancarie o di altro tipo sostenute dalla Società in relazione alle operazioni effettuate (compresi gli oneri relativi all'assunzione di prestiti da parte della Società);

iv. Tutte le commissioni e le spese dovute a ogni intermediario, negoziatore, collocatore o altro fornitore di servizi alla Società;

v. Tutti le spese relative alla pubblicazione e la comunicazione di informazioni agli Azionisti e, in particolare, fatte salve le generalità suddette, i costi per la stampa e la distribuzione dei rendiconti annuali, dei rendiconti semestrali, ogni comunicazione all'MFSA e alle altre autorità, ogni altra segnalazione, prospetto, materiale pubblicitario, i costi per la pubblicazione dei prezzi di quotazione, e le comunicazioni nella stampa finanziaria e i costi per ottenere un rating sulle Azioni da un'agenzia di rating e tutta la cancelleria, i costi di stampa e spedizione in relazione alla preparazione e distribuzione di assegni, garanzie, certificati fiscali e resoconti;

vi. Tutti le spese per la registrazione della Società con qualsiasi agenzia governativa o autorità in ogni giurisdizione dove è richiesta la registrazione e tutti gli oneri relativi alle Azioni della Società quotate o negoziate in una borsa valori o altro mercato regolamentato;

vii. Tutti le spese derivanti da procedimenti legali e amministrativi;

viii. Tutte le spese relative all'operatività, promozione e gestione della Società, incluso, e fatto salvo quanto detto, tutte i costi e le commissioni degli Amministratori, tutti gli oneri per l'organizzazione delle Assemblee del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti e per le deleghe in relazione a tali riunioni, la tenuta del registro degli Azionisti, le traduzioni, i premi assicurativi, le associazioni e tutte le spese straordinarie che la Società potrebbe sostenere;

ix. L'IVA non deducibile eventualmente applicabile, che può essere sostenuta in relazione a quanto sopra, sarà a carico della Società;

x. tutti gli oneri relativi alle operazioni e spese di custodia sostenuti dalla Banca Depositaria per il servizi di custodia in generale.

Se tali costi o oneri sono a carico di un particolare Comparto, saranno attribuiti a tale Comparto. Se i costi e gli oneri sono relativi a questioni comuni a più di un Comparto, gli Amministratori possono, secondo i poteri ad essi conferiti nello Statuto, ripartire tali costi in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto in ogni momento.

Tutti gli oneri saranno imputati al reddito o al capitale a seconda di quanto stabilito dagli Amministratori.

## Sezione 12 Tassazione

### 12.1 Aspetti generali

Si raccomanda agli investitori e ai potenziali investitori di rivolgersi ad un consulente fiscale professionista in relazione alle normative fiscali maltesi e straniere applicabili all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni nonché alle eventuali distribuzioni effettuate dalla Società.

Quanto segue è un riassunto del trattamento fiscale applicabile alla Società e ai suoi Azionisti a Malta. Queste informazioni sulla tassazione non costituiscono un parere legale o fiscale e si riferiscono solamente ad Azionisti che nella loro normale attività non negoziano titoli.

Le informazioni di seguito riportate corrispondono alla legge e alla prassi applicabili a Malta alla data del presente Prospetto. Si ricorda agli Azionisti della Società che le leggi e le prassi fiscali nonché i livelli di tassazione relativo alla Società, i suoi Comparti e gli Azionisti possono subire variazioni.

### 12.2 La Società

La tassazione dei fondi di investimento collettivo si basa sulla categorizzazione di tali fondi come *prescribed* o *non-prescribed*, secondo le norme contenute nelle Collective Investment Schemes (Investment Income) Regulations, 2001 (come modificate) (di seguito si riporta la relativa classificazione alla data del presente Prospetto per ogni Comparto della Società). Generalmente, un fondo residente viene definito come fondo stabilito il cui valore dichiarato di beni a Malta ammonta ad almeno l'ottantacinque per cento del valore del patrimonio totale del fondo.

Per quando riguarda i fondi classificati come *non-prescribed*, si applica un'esenzione al livello del fondo su tutti i redditi/plusvalenze (ad eccezione dei redditi derivanti da eventuali proprietà immobiliari situate a Malta).

Il profitto derivante dall'investimento (diverso dal profitto pagato da un altro organismo di investimento collettivo autorizzato), come definito nell'Income Tax Act, percepito da un fondo *prescribed*, è soggetto ad una ritenuta fiscale e non può essere percepito dal fondo al lordo della tassazione. L'ammontare della ritenuta è attualmente del 15% sugli interessi delle banche locali e il 10% sui profitti derivanti dall'investimento diverso dall'interesse delle banche locali. La Società (sia verso fondi residenti che non residenti) non ha diritto al credito d'imposta o al rimborso delle tasse dedotte alla fonte sul ricavo percepito dalla Società. Gli altri ricavi e plusvalenze (ad eccezione dei redditi derivanti da eventuali proprietà immobiliari situate a Malta) continuano a beneficiare delle esenzioni previste per i fondi residenti.

Con riferimento sia ai fondi *prescribed* che ai fondi *non-prescribed*, le plusvalenze, i dividendi, gli interessi e ogni altro profitto derivante da titoli stranieri detenuti dalla Società, possono essere assoggettati alla legislazione fiscale del paese di origine e tali imposte potrebbero non essere recuperate dalla Società o dai suoi Azionisti.

### 12.3 Azionisti

Le plusvalenze realizzate dal trasferimento o dal rimborso di Azioni nella Società da parte di azionisti non residenti (beneficiario dell'esenzione) sono esenti dalla tassazione maltese.

Le plusvalenze realizzate da un Azionista residente derivanti dal rimborso, liquidazione o cancellazione delle quote in fondi *non-prescribed* residenti possono essere soggette al 15% di ritenuta, con l'obbligo in capo alla Società di detrarre tale imposta alla fonte. Tuttavia, i sottoscrittori residenti possono richiedere alla Società di non effettuare la detrazione della ritenuta del 15% e in tal caso l'investitore deve dichiarare la plusvalenza nel proprio reddito e sarà soggetto a tassazione ai tassi normali.

La conversione di quote da un fondo *non-prescribed* in un altro fondo (sia *prescribed* che *non-prescribed*) della Società costituisce un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sul reddito. In ogni caso nessuna tassa è applicabile al momento della conversione. Nel caso in cui i titoli convertiti vengano ceduti, il calcolo delle plusvalenze soggette a tassazione terrà conto di ogni ricavo imponibile o perdita deducibile derivante dalle conversioni intermedie nonché dal trasferimento finale.

Le plusvalenze realizzate dall'eventuale trasferimento diretto dei titoli in un fondo *non-prescribed* verso soggetti terzi devono essere dichiarate dal cedente nella propria dichiarazione dei redditi e l'imposta è applicata ai tassi normali, così che, tuttavia, nel caso di un eventuale rimborso, la plusvalenza sul rimborso è calcolata senza alcun riferimento al trasferimento diretto intermedio.

Le plusvalenze realizzate da un investitori residenti tramite un trasferimento o un rimborso di azioni in un fondo *prescribed* beneficiano dell'esenzione finché le Azioni saranno quotate sul Malta Stock Exchange.

Ai sensi dell'Income Tax Act, i profitti derivanti dai dividendi tassati a Malta, i profitti di Malta esenti da tassazione fino al livello dell'ultimo azionista, o i profitti ricevuti dalla Società da un conto fruttifero estero da un'altra Società maltese contenuti nel Conto Tassato a Malta della Società, non dovrebbero tra l'altro essere assoggettati a ritenuta di imposta o ad un'ulteriore imposta sugli Azionisti.

Le distribuzioni derivanti da profitti esteri della Società contenuti nel Conto non Tassato della Società (diversi dai profitti stranieri che possono essere contenuti nel Conto Tassato a Malta della Società secondo la legge) percepiti da una persona (diversa da una società) residente a Malta o da un soggetto non residente posseduto e controllato da, direttamente o indirettamente, o che agisce per conto di una persona che sia abitualmente residente e domiciliata in Malta, dovrebbe *inter alia* essere assoggettata ad una ritenuta d'imposta del 15%. La ritenuta d'imposta dovrebbe essere dedotta dalla Società e il dividendo verrebbe attribuito agli Azionisti al netto dell'imposta. L'investitore residente a Malta (diverso da una società) può scegliere di dichiarare tali dividendi pagati dal Conto non Tassato della Società nella dichiarazione dei redditi e in tal caso la ritenuta d'imposta del 15% sarebbe considerata come un credito (o rimborso, a seconda del caso) rispetto alla passività fiscale dell'investitore.

Le distribuzioni dalle riserve della Società sono considerate come dividendi ai fini del reddito e sono soggetti ad un ritenuta del 15% se pagati da un residente a Malta (diverso da una società). Gli

investitori residenti a Malta (diversi da una società) possono scegliere di dichiarare tali dividendi nella dichiarazione dei redditi con una ritenuta del 15% essendo disponibile come credito (o come rimborso a seconda dei casi) rispetto alla passività fiscale dell'investitore.

#### 12.4 Classificazione dei Comparti

La classificazione di ogni Comparto alla data del presente Prospetto sarà quella prevista nello specifico Supplemento del Comparto. Come previsto nelle Collective Investment Schemes (Investment Income) Regulations, 2001 (come modificate), tale classificazione può essere soggetta a variazioni.

#### 12.5 Scambio di Informazioni

Nel rispetto della Direttiva sul Risparmio (Direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003) la Società è obbligata a comunicare, al momento del pagamento degli interessi (come definiti nella Direttiva sul Risparmio) a individui residenti in uno Stato Membro diverso da Malta, le seguenti informazioni alle Autorità Maltesi:

- L'identità e la residenza del beneficiario effettivo;
- Il nominativo e l'indirizzo del soggetto incaricato dei pagamenti;
- Il numero di conto del beneficiario effettivo (o l'identificativo della richiesta di addebito);
- Le informazioni relative al pagamento degli interessi.

Il pagamento di interessi include gli utili distribuiti da un OICVM derivanti dal pagamento di interessi e i guadagni realizzati dalla vendita/riaccredito/rimborso delle azioni dell'OICVM che investe più del 40% (25% dal 1 gennaio 2011) dei propri beni in strumenti di debito (come definiti nella Direttiva sul Risparmio).

### **Sezione 13 Informazioni Generali**

#### 13.1 Capitale Azionario

L'ammontare massimo del capitale sociale emesso dalla Società è di 5 miliardi (5.000.000.000) di Azioni prive di valore nominale inizialmente designate come azioni non classificate. Il capitale azionario emesso della Società alla costituzione è stato interamente versato e ammonta a dieci mila Euro (Euro 10000) rappresentato da 1000 Azioni Ordinarie senza valore nominale ma offerte al prezzo iniziale di dieci Euro (Euro 10) per azione, indicate anche come Azioni Dei Fondatori in quanto, ad oggi, esse sono in possesso dei soli Azionisti Fondatori. Le Azioni che non sono Azioni Dei Fondatori saranno indicate come Azioni di Partecipazione.

Le Azioni Ordinarie possono essere emesse per tali persone individuate dagli Amministratori. Tuttavia, alla data del presente Prospetto informativo, le Azioni Ordinarie sono solo state emesse

solamente per gli azionisti fondatori della Società, la cui identità deve essere resa nota su richiesta di ogni Azionista di Partecipazione.

Le azioni non classificate sono disponibili per l'emissione come Azioni di Partecipazione. Il Prezzo di Sottoscrizione deve essere pagato interamente al momento dell'accettazione.

Il capitale versato della Società sarà in ogni momento pari al Valore Patrimoniale Netto dei Comparti come determinato ai sensi dello Statuto.

Tutte le Azioni sono in forma registrata e i certificati relativi alle Azioni non verranno rilasciati a meno che un Azionista che ne faccia richiesta.

Gli Amministratori sono autorizzati a emettere azioni frazionate fino a tre cifre decimali. La Società può emettere azioni frazionate in conformità con lo Statuto e i regolamenti di volta in volta in vigore. Le azioni frazionate emesse dalla Società non attribuiranno diritti di voto.

Gli Amministratori esercitano i necessari poteri per assegnare o emettere la Azioni della Società. Il numero massimo di Azioni che possono essere assegnate o emesse dagli Amministratori non deve superare il numero di cinque miliardi (5.000.000.000) di Azioni, a condizione, tuttavia, che le Azioni riacquistate si considerano come se non siano state mai emesse ai fini del calcolo del numero massimo di Azioni che possono essere emesse.

Gli Amministratori hanno delegato all'Agente Amministrativo le funzioni di accettazione delle sottoscrizioni, ricezione del pagamento e assegnazione o emissione di nuove Azioni purché agisca nei limiti delle istruzioni impartite dalla Società.

Nessuna persona è riconosciuta dalla Società come detentore di Azioni tramite trust e la Società non sarà vincolata o riconoscerà (anche dopo aver ricevuto una comunicazione) qualsiasi equo, contingente, futuro o parziale interesse nelle Azioni o (salvo esclusivamente quanto altrimenti stabilito nel presente documento o può essere richiesto per legge) qualsiasi altro diritto in relazione a qualsiasi Azione, eccetto un diritto assoluto a tale titolo detenuto dal possessore registrato. Nulla in quanto precede dovrà intendersi come divieto della società di riconoscere e/o prendere atto di un pegno sulle sue Azioni.

Gli Amministratori non sono tenuti a registrare più di quattro (4) persone come contitolari di Azioni. Nel caso di Azioni detenute congiuntamente da più persone, gli Amministratori non sono tenuti a rilasciare più di una conferma scritta della proprietà o del certificato azionario (se richiesto) per tali Azioni e la consegna dello stesso al primo sottoscrittore nominato sarà considerata sufficiente ai fini della consegna a tutti i titolari.

## 13.2 Caratteristiche delle Azioni

### Classi

Con l'approvazione preventiva della MFSA, gli Amministratori possono, di volta in volta, costituire ulteriori classi di Azioni relative a uno o più Comparti tramite l'emissione di classi di Azioni separate della Società come stabilito dagli Amministratori.

## Azioni dei Fondatori

Le Azioni dei Fondatori non fanno parte del valore patrimoniale netto della Società né costituiscono un Comparto separato della Società.

Le Azioni dei Fondatori non attribuiscono ai loro titolari il diritto di ricevere la convocazione, di partecipare e di votare alle assemblee generali della Società su qualsiasi questione che richieda l'approvazione dei soci come indicato nello Statuto della Società e nella legge applicabile.

I possessori di Azioni dei fondatori hanno un voto per Azione, salvo sia diversamente ed espressamente previsto nel presente Prospetto o nello Statuto e Atto Costitutivo della Società.

Le Azioni dei Fondatori sono uguali tra di loro da tutti i punti di vista.

Gli Azionisti Fondatori non hanno diritto a partecipare a nessuna distribuzione dei dividendi o altre distribuzioni della Società né ad ottenere attività della Società in caso di liquidazione (ad eccezione della restituzione del capitale versato dopo il pagamento di tutte le somme dovute ai possessori di Azioni di Partecipazione).

Le regole per la convocazione e la tenuta delle assemblee degli Azionisti sono indicate nello Statuto.

In un'assemblea degli Azionisti Fondatori, le decisioni sottoposte al voto dell'assemblea saranno adottate per alzata di mano salvo che il Presidente decida di ricorrere alla votazione per appello nominale oppure qualsiasi Azionista presente che rappresenti almeno un decimo del numero o del valore delle Azioni in emissione aventi il diritto di voto in assemblea, decida di ricorrere alla votazione per appello nominale. Nella votazione per alzata di mano, ogni Azionista, presente personalmente o tramite delega, ha diritto ad un solo voto. Nella votazione per appello nominale ogni Azionista, presente personalmente o tramite delega, ha diritto ad un voto per ogni Azione completa indivisa del relativo Comparto. Un titolare che abbia più di un voto in assemblea non ha bisogno, nel caso in cui egli voti, di utilizzare tutti i suoi voti o di sommare tutti i voti che egli utilizza nella stessa maniera. Le Azioni frazionate e le Azioni *lightweight* (se disponibili) non daranno alcun diritto di voto.

## Azioni di Partecipazione

I detentori di Azioni di Partecipazione hanno diritto di ricevere apposita convocazione e di presenziare e votare all'assemblea generale della Società nella quale si discutono le questioni riservate di seguito elencate:

- la variazione dei diritti relativi ad una classe di Azioni di Partecipazione di uno specifico Comparto;
- ogni modifica agli Obiettivi di Investimento del Comparto nei limiti in cui i possessori delle Azioni di Partecipazione siano azionisti del Comparto;
- la nomina e/o la revoca degli Amministratori;

definite di seguito come "Questioni Riservate" o singolarmente "Questione Riservata".

Gli Azionisti di Partecipazione non hanno diritto di ricevere la convocazione e di presenziare e votare su questioni diverse dalle Questioni Riservate.

Gli Azionisti di Partecipazione hanno un voto per Azione di Partecipazione salvo sia diversamente specificato nel presente Prospetto o nello Statuto.

Le Azioni di Partecipazione sono uguali tra di loro da tutti i punti di vista.

Gli Azionisti di Partecipazione hanno diritto a partecipare allo stesso modo ad ogni distribuzione di dividendi dichiarati dalla Società in relazione al relativo Comparto cui tali Azioni di Partecipazioni si riferiscono e possono essere rimborsate su richiesta del possessore, secondo le disposizioni contenute nel presente documento e nel Supplemento relativo al Comparto e nello Statuto della Società.

Le Azioni di Partecipazione possono essere rimborsate su richiesta di qualsiasi possessore secondo le disposizioni del presente Prospetto e dello Statuto della Società o come altrimenti previsto in conformità ai termini e alle condizioni di emissione di tali Azioni di Partecipazione.

#### Variazione dei Diritti della Classe di Azioni

I diritti connessi a qualsiasi classe o classi di Azioni che costituiscono un Comparto (salvo diversa disposizione delle condizioni di emissione di quella Classe) possono essere modificati solo con il consenso in forma scritta dei titolari di tre quarti delle Azioni emesse di quella Classe e dei titolari di tre quarti delle Azioni emesse di ogni altra Classe che può essere interessata dalla modifica, o con la autorizzazione tramite una delibera straordinaria adottata ad una assemblea generale separata dei possessori delle Azioni emesse per quella Classe e dei possessori delle Azioni emesse per ogni altra Classe interessata da ciò. I diritti attribuiti ai titolari di Azioni di qualsiasi Classe emesse con diritti privilegiati o altri diritti non saranno considerati modificati dalla creazione o emissione di ulteriori Azioni dello stesso tipo.

#### Liquidazione

La Società potrà essere liquidata volontariamente, sotto amministrazione o dal tribunale. In tale eventualità, un liquidatore sarà nominato per saldare dapprima i debiti della società, e, dopodiché, distribuire i beni tra gli Azionisti, pro-quota ai proprietari di Azioni di ciascuna Classe nella Società e pro quota in relazione al numero di Azioni in tale Classe in loro possesso.

In caso di liquidazione della Società, i titolari di Azioni dei Fondatori hanno il diritto solo alla restituzione del capitale dopo che il capitale relativo a tutte le altre Azioni di Partecipazione sia stato restituito agli Azionisti rilevanti.

### Rimborso obbligatorio

La Società può rimborsare coattivamente tutte le Azioni in circolazione quando il Valore Patrimoniale Netto della Società o del Comparto scenda al di sotto dell'ammontare determinato di volta in volta dagli Amministratori.

### 13.3 Quotazione in una Borsa Valori

La Società può quotare le sue Azioni in uno o più mercati regolamentati e borse valori.

La Società intende richiedere all'Autorità per la Quotazione l'autorizzazione per l'ammissione a quotazione delle Azioni sul Malta Stock Exchange.

L'Autorità per la Quotazione, se e laddove competente, non assume responsabilità per la completezza e l'accuratezza della presente documentazione e non assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita derivante dall'affidamento a tutto o parte del contenuto del presente documento.

### 13.4 Rendiconti Annuali e Semestrali e Bilanci

I Rendiconti e i Bilanci Annuali certificati saranno pubblicati entro quattro (4) mesi dal termine dell'anno fiscale, mentre i Rendiconti e i Bilanci Semestrali non certificati verranno pubblicati entro due (2) mesi dalla conclusione del periodo al quale si riferiscono. I Rendiconti e i Bilanci sono inviati ad ogni Azionista all'indirizzo presente nel Registro degli Azionisti. L'anno fiscale della Società si concluderà il 31 dicembre di ogni anno.

La valuta di riferimento della Società è l'Euro. I suddetti documenti comprenderanno i conti consolidati della Società espressi in Euro, nonché le informazioni relative ad ogni Comparto espresse nella Valuta Base del Comparto.

### 13.5 Comunicazioni

Ogni comunicazione o altra documentazione da inviare agli Azionisti, se inviata tramite posta, si intenderà ricevuta entro le 24 ore successive all'invio della lettera. Sarà sufficiente, a tal fine, provare che la lettera contenente la comunicazione o altra documentazione sia stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita.

### 13.6 Informazioni generali

- Dalla sua costituzione, la Società non è stata e non è attualmente coinvolta in procedure legali o arbitrali e gli Amministratori non sono a conoscenza dell'esistenza o della minaccia di alcun procedimento legale o arbitrale nei confronti della Società.
- Alla data del presente Prospetto la Società non ha responsabilità derivanti da crediti esigibili, acuisiti a rate o impegni derivanti da leasing finanziario, garanzie o altre passività contingenti.
- Fatto salvo quanto indicato sopra, non vi sono commissioni, sconti, intermediazioni o altre speciali condizioni che siano stati assicurati o che debbano essere pagati dalla Società in relazione all'emissione o alla vendita di Azioni della Società.

- Non vi sono limiti di età al pensionamento degli Amministratori.

### 13.7 Consultazione dei Documenti

I seguenti documenti saranno disponibili per la consultazione presso gli uffici della Società, durante le normali ore lavorative:

- (i) L'ultima versione del Prospetto e dei Supplementi di tutti i Comparti della Società;
- (ii) il Prospetto Semplificato;
- (iii) lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società;
- (iv) una copia del contratto con il Gestore, con l'Agente Amministrativo e con la Banca Depositaria e i relativi contratti supplementari;
- (v) copie delle ultime Relazioni Annuali e Semestrali e dei Bilanci.

### 13.8 Documenti disponibili su Richiesta

I seguenti documenti saranno disponibili gratuitamente, su richiesta, presso la sede legale della Società:

- (i) Atto Costitutivo e Statuto della Società;
- (ii) copie delle ultime Relazioni Annuali e Semestrali e dei Bilanci; e
- (iii) la Politica di Gestione del Rischio.

## Appendice I

### Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto della Società è determinato, calcolato e pubblicato almeno due volte al mese nel rispetto delle regole della MFSA.

Si faccia riferimento al Supplemento di ogni singolo Comparto per ulteriori dettagli sulla frequenza del calcolo e sulla pubblicazione del NAV per tale Comparto dato che, la frequenza minima di calcolo sopra menzionata e la pubblicazione del NAV può essere diversa di Comparto in Comparto.

La Società calcolerà, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto, che dovrà corrispondere al valore delle attività del Comparto meno le passività diviso per il numero di Azioni emesse del relativo Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto dovrà essere espresso nella Valuta di Base (ovvero la valuta in cui le Azioni di un Comparto sono denominate o in un'altra valuta stabilita dagli Amministratori) secondo il valore dell'Azione emessa (arrotondando per difetto almeno fino alla quarta cifra significativa della Valuta di Base rilevante) e dovrà essere calcolato per ogni Giorno di Negoziazione in conformità allo Statuto.

Un insieme di beni verrà stabilito per ogni Comparto nella seguente maniera:

(i) Il ricavato dall'emissione delle Azioni rappresentanti un Comparto dovrà essere associato nei libri contabili della Società a quel Comparto, e gli attivi, i passivi, il reddito e le spese ad esso attribuibili verranno applicati al Comparto secondo le disposizioni pertinenti;

(ii) Qualora un'attività derivi da un'altra attività, tale attività derivata dovrà essere inclusa nella contabilità della Società allo stesso Comparto come attività dalla quale è derivata e in ogni valutazione di un'attività, l'aumento o il calo del valore dovranno essere applicati al Comparto pertinente;

(iii) Qualora la Società registri una passività legata all'attività di un particolare comparto o ad un'operazione effettuata in relazione all'attività di un particolare Comparto, tale passività dovrà essere assegnata a tale Comparto;

(iv) Qualora un attivo o una passività della Società sia attribuibile ad un determinato Comparto, in seguito ad autorizzazione della Banca Depositaria, tale attivo o passivo potrà essere attribuito a tutta la Società pro quota al Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto;

Fatto salvo che tutte le passività, indipendentemente dal Comparto al quale sono attribuibili, saranno completamente pagate dalla Società (in caso di liquidazione), se non diversamente stabilito con i creditori, e fatta l'ulteriore condizione per cui, all'emissione di una classe di Azioni di un Comparto, il Gestore può allocare le commissioni, gli oneri e le spese seguendo uno schema diverso da quello applicato alle Azioni in altri Comparti.

### Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e Sospensione dei Rimborsi

La Società potrà in qualsiasi momento, senza esserne obbligata, sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, la vendita e il rimborso della Azioni di un Comparto nelle seguenti ipotesi:

(i) durante un qualsiasi periodo (ad esclusione nella chiusura feriale o durante il fine settimana), quando il mercato è chiuso, sia esso il mercato principale di una parte significativa degli investimenti o nel quale la contrattazione sia limitata o sospesa; o

(ii) durante un qualsiasi periodo in cui, in conseguenza di una situazione di emergenza in conseguenza della quale la cessione da parte della Società o di qualsiasi Comparto di investimenti che costituiscono una parte significativa della Società o di un Comparto non è praticamente attuabile; o

(iii) durante un qualsiasi periodo in cui per qualsivoglia motivo, un prezzo equo degli investimenti, secondo la valutazione dell'Agente Amministrativo, non può essere stabilito in modo ragionevole, rapido e accurato; o

(iv) durante un qualsiasi periodo in cui il trasferimento dei fondi che sono o possono essere necessari alla realizzazione o al pagamento degli investimenti non può, ad opinione dell'Agente Amministrativo, essere effettuato ai normali tassi di cambio; o

(v) durante un qualsiasi periodo in cui il ricavato della vendita o del rimborso delle Azioni della Società non può essere trasmesso da o sul conto della Società.

È una prerogativa della licenza per i servizi di investimento della Società, che la MFSA possa richiedere alla Società di sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

La Società potrà decidere di trattare il primo Giorno di Negoziazione in cui le condizioni determinanti la sospensione siano cessate come Giorno di Negoziazione sostitutivo; in tale caso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, le vendite e i rimborsi delle Azioni verranno effettuati nel Giorno di Negoziazione sostitutivo.

Tale sospensione sarà debitamente pubblicata dalla Società in almeno un quotidiano locale approvato dalla MFSA e dalla Banca Depositaria. La Società dovrà anche informare, nel modo ritenuto appropriato, i soggetti che hanno richiesto all'Agente Amministrativo l'acquisto, il rimborso o la conversione delle Azioni della Società. La Società dovrà comunicare immediatamente qualsiasi sospensione alla MFSA e al Malta Stock Exchange.

## Appendice II

### Valutazione delle Attività

Lo Statuto stabilisce che il valore delle attività comprese in un Comparto dovrà essere calcolato sulla base dei seguenti criteri:

(A) il valore di qualsiasi Investimento quotato o negoziato in conformità alle regole di un Mercato Regolamentato dovrà essere calcolato facendo riferimento al prezzo che gli Amministratori ritengono più recente e disponibile o (se vengono effettuate offerta e quotazione) la quotazione media più recente e disponibile nel mercato, a condizione che:

(i) se un Investimento viene quotato o normalmente trattato in conformità delle regole di uno o più Mercati Regolamentati, gli Amministratori dovranno adottare un prezzo, o eventualmente, la quotazione media del Mercato Regolamentato che a loro avviso rappresenta il mercato principale per tale Investimento;

(ii) se un Investimento viene quotato o normalmente trattato in conformità alle regole di un Mercato Regolamentato, ma in rispetto al quale per qualsivoglia motivo i prezzi su quel mercato regolamentato non siano disponibili in qualsiasi momento, il valore verrà determinato da un professionista nominato a tale scopo dagli Amministratori;

(iii) gli Amministratori non saranno responsabili per via del fatto che un valore da loro ritenuto l'ultimo prezzo disponibile, o eventualmente la quotazione media più recente, a seconda del caso, in quel momento non sia in realtà tale; e

(iv) si dovrà tenere in considerazione l'interesse accumulato sugli investimenti fruttifero fino alla data in cui la valutazione viene effettuata, a meno che tale interesse sia incluso nel prezzo o nella quotazione indicata sopra;

(B) il valore di qualsiasi Investimento che non sia quotato o trattato in conformità alle regole di un Mercato Regolamentato sarà il valore iniziale determinato come definito di seguito o il valore determinato nell'ultima rivalutazione eseguita nel rispetto delle seguenti disposizioni. A tale fine:

(i) il valore iniziale di tale Investimento corrisponderà all'importo utilizzato dal Comparto nell'acquisto del medesimo (inclusi in ciascun caso l'importo di bolli, commissioni e altri costi incorsi nell'acquisto e nella maturazione del medesimo per la Società), e

(ii) gli Amministratori possono in qualsiasi momento richiedere la rivalutazione di un Investimento ad un valore di mercato corretto da parte del professionista nominato dagli Amministratori a tale scopo;

(C) il valore di ciascuna quota o azione in un qualsiasi organismo di investimento collettivo che prevede che le quote o azioni siano realizzate a scelta dell'azionista a valore sul patrimonio di tale

organismo sarà l'ultimo valore patrimoniale netto pubblicato per unità o azione oppure (se i prezzi di offerta e rimborso sono pubblicati) ad un prezzo medio tra quelli di più recente pubblicazione e quelli di offerta e rimborso applicabili al Comparto;

(D) denaro contante, depositi e proprietà simili saranno valutati al loro valore nominale (con l'interesse accumulato);

(E) beni diversi dagli Investimenti saranno valutati nel modo e nel momento determinato di volta in volta dagli Amministratori. Gli strumenti derivati verranno valutati mediante i prezzi e le quotazioni di mercato relativi a derivati negoziati pubblicamente o in assenza di questi, mediante tecniche di valutazione adeguate, determinate periodicamente dagli Amministratori incluso il caso in cui tale valore sarà il probabile valore di realizzazione stimato con cura e buona fede dagli Amministratori. Gli strumenti derivati OTC saranno valutati al prezzo di regolamento come fornito dalla controparte e verificato da un soggetto competente autorizzato a tal proposito dalla Banca Depositaria che potrebbe essere l'Agente Amministrativo ma deve essere indipendente dalla controparte. I contratti a termine su valute saranno valutati in riferimento alle quotazioni prevalenti del market maker, in altre parole il prezzo a cui il nuovo contratto a termine della stessa scadenza potrebbe essere sottoscritto o, se non disponibile, al prezzo di regolamento fornito dalla controparte;

(F) nonostante i suddetti sottoparagrafi, gli Amministratori potranno adeguare il valore di qualsiasi Investimento o bene oppure acconsentire ad utilizzare altri metodi di valutazione, qualora in tali circostanze (incluso a titolo esemplificativo un elevato volume di sottoscrizioni o rimborsi di Azioni del Comparto, o la commerciabilità degli investimenti, di altri beni o altre circostanze considerate appropriate dagli Amministratori) tale adeguamento o altro metodo di valutazione dovrebbe essere applicato per riflettere in maniera più equa il valore di tale Investimento o bene;

(G) ogni Azione assegnata dalla Società sarà considerata emessa e il Comparto includerà l'importo netto del denaro contante o altro bene ottenuto per tale Azione;

(H) laddove, in seguito a notifica o notifica di rimborso debitamente inoltrata, viene o verrà effettuata una riduzione del Comparto mediante cancellazione delle Azioni, nonostante il pagamento per tale riduzione non sia stato completato, le Azioni in questione verranno considerate non emesse e l'importo saldabile in denaro contante o Investimenti per tale riduzione sarà dedotto;

(I) laddove un Investimento o altro bene debbano essere acquistati o realizzati, ma tale acquisizione o cessione non è stata ancora completata, tale investimento o altro bene saranno inclusi o esclusi e l'acquisto lordo o la cessione netta esclusi o inclusi, a seconda delle circostanze come se tale acquisizione o cessione siano state debitamente completate;

(J) sarà incluso nel patrimonio un ammontare pari a quei costi, commissioni, oneri e spese che gli Amministratori possono aver deciso di ammortizzare meno l'importo di ciò che è stato svalutato precedentemente o sarà poi svalutato;

(K) laddove un importo in una valuta debba essere convertito in un'altra valuta, gli Amministratori possono effettuare tale conversione utilizzando i tassi più recenti disponibili, come determinato dagli Amministratori in un dato momento, salvo diversamente stabilito in questo documento;

(L) sarà dedotto dal patrimonio ogni importo relativo ad imposte (se esistente) che secondo gli Amministratori sarà dovuto nel corrente Periodo Contabile;

(M) verrà effettuata la deduzione dal valore di qualsiasi Investimento per cui è stata formulata un'opzione di acquisto, il cui valore sarà calcolato facendo riferimento all'ultimo prezzo di contrattazione disponibile in un mercato regolamentato o (se quotazioni di offerta e rimborso sono state effettuate) alla quotazione media di tale Mercato Regolamentato o, se tale prezzo non è disponibile, il valore sarà determinato dal professionista nominato dagli Amministratori a tale fine;

(N) laddove il prezzo corrente di un investimento sia quotato, prima della distribuzione di dividendi o interessi, al patrimonio verrà aggiunta una somma che rappresenta l'importo di tale dividendo o degli interessi ricevibili dal Comparto, ma non ancora ricevuto;

(O) al patrimonio verrà aggiunto un importo distribuibile (se esistente), rispetto all'ultimo precedente periodo Contabile, ma per il quale non è stata effettuata alcuna distribuzione;

(P) sarà dedotto dal patrimonio l'ammontare (effettivo o stimato dagli Amministratori) di altre passività saldabili appropriatamente, tra cui i prestiti insoluti e interesse maturato sui prestiti (se pertinente), ma escludendo le passività considerate nel sottoparagrafo (I) sopra.

Nonostante quanto sopra, gli Amministratori potranno valutare le Azioni di qualsiasi Comparto mediante un metodo di valutazione a costi ammortizzati, per cui gli investimenti della Società saranno valutati al prezzo di acquisto, regolati per l'ammortamento del premio o incremento degli sconti sugli Investimenti, piuttosto che secondo il valore di mercato corrente degli Investimenti.

Gli Amministratori hanno delegato all'Agente Amministrativo la propria funzione relativa al calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

### Appendice III

#### Azionisti Idonei

Lo Statuto prevede che:

(A) Nessuna Azione potrà essere assegnata, emessa, trasferita o posseduta fiduciariamente da un Soggetto Statunitense, salva l'autorizzazione degli Amministratori. Ogni sottoscrittore delle Azioni dovrà dichiarare se sta acquistando le Azioni per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense e di non cedere, offrire di cedere, trasferire, dare in pegno o diversamente distribuire tali Azioni negli Stati Uniti o a beneficio di un Soggetto Statunitense senza il consenso degli Amministratori. Nessun trasferimento di Azioni potrà essere registrato nel Registro (salvo con il consenso degli Amministratori), a meno che:

(i) Il venditore certifichi alla Società che tale vendita non viene effettuata direttamente o indirettamente ad un Soggetto Statunitense, e

(ii) l'acquirente dichiari alla Società di non acquistare tali Azioni per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense.

(B) Gli Amministratori a propria discrezione hanno il potere (ma non il compito) di imporre tali restrizioni (salvo una limitazione sul trasferimento che non venga espressamente indicata nello Statuto) che possano ritenere necessarie allo scopo di assicurare che nessuna Azione venga acquistata o detenuta da qualsiasi soggetto come descritto nel paragrafo A sopra o nel paragrafo E di seguito.

(C) Gli Amministratori potranno, al momento della richiesta di sottoscrizione, trasferimento o trasmissione delle Azioni o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, richiedere di fornire la prova o dichiarazioni in relazione alle questioni specificate nei paragrafi A ed E come loro potranno ritenere sufficiente a loro discrezione.

(D) Qualora un individuo si renda conto di essere in possesso di Azioni in violazione dello Statuto, egli dovrà scrivere alla Società, chiedendo il rimborso di tali Azioni in conformità allo Statuto oppure trasferirle ad un individuo debitamente qualificato a possedere le medesime, salvo abbia già ricevuto la comunicazione ai sensi del paragrafo E di seguito.

(E) Qualora sia necessaria la comunicazione degli Amministratori o qualora gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che le Azioni siano possedute direttamente o a beneficio di:

(i) un individuo in violazione di qualsiasi disposizione di legge o requisito di qualsiasi paese o autorità governativa o in virtù dei quali tale individuo non è qualificato a detenere tali Azioni;o

(ii) qualsiasi persona che abbia acquistato tali Azioni per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense senza il consenso degli Amministratori, oppure;

(iii) qualsiasi individuo o individui in circostanze che (direttamente o indirettamente interessano tale individuo o individui e se considerato da solo o associato ad un'altra persona o persone sia connesse che non, o qualsiasi altra circostanza rilevante per gli Amministratori) nell'opinione degli Amministratori può determinare in capo alla Società o a qualsiasi Azionista degli obblighi fiscali o provocare degli svantaggi pecuniari o amministrativi che la Società o tale Azionista non avrebbe altrimenti dovuto sopportare;

(iv) qualsiasi persona che non fornisce informazioni o dichiarazioni richieste entro sette giorni dalla richiesta inviata dagli Amministratori;

Gli Amministratori potranno inoltrare (nel modo ritenuto appropriato) a tale individuo o individui la richiesta di trasferimento di tali Azioni ad una persona qualificata o idonea a possedere le medesime o richiedere per iscritto il rimborso di tali Azioni in conformità allo Statuto.

(F) Qualora un individuo che abbia ricevuto la comunicazione, come specificato sopra, non trasferisca le Azioni o richieda per iscritto alla Società un rimborso entro 30 giorni dalla data della comunicazione, dopo tale scadenza sarà considerato aver richiesto il rimborso di tutte le Azioni indicate nella comunicazione, dopo di che dovrà inviare i certificati azionari e una conferma della proprietà di tale Azioni alla Società e gli Amministratori potranno nominare un individuo per la gestione di tali documenti a seconda della necessità di rimborso. La richiesta di riacquisto delle Azioni non può essere ritirata, nonostante la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per tali Azioni possa essere stata sospesa.

(G) A condizione di aver prima ottenuto ogni necessaria approvazione ufficiale, il regolamento verrà effettuato depositando in banca il denaro di rimborso o il ricavato di vendita per il pagamento alla persona designata in seguito all'ottenimento del consenso e se pertinente, alla produzione delle prove di proprietà, come richiesto dagli Amministratori, che rappresentano le azioni di proprietà in precedenza di tale persona, assieme alla richiesta di rimborso debitamente firmata. Al deposito di tali somme relative al rimborso, come specificato sopra, tale individuo non avrà più interesse in quelle o altre Azioni o richiesta al riguardo, salvo il diritto di richiedere alla Società, senza la possibilità di ricorso alla Società, il denaro di rimborso così depositato (senza interessi) all'ottenimento del consenso e alla produzione di suddetta prova di proprietà con la richiesta di rimborso debitamente firmata.

(H) Gli Amministratori potranno stabilire che le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti sono applicabili, in tutto o in parte, per un determinato periodo di tempo o diversamente.

## Appendice IV

Indirizzi ai quali possono essere ottenute copie del presente Prospetto Informativo:

Appendice V

I Comparti lanciati dalla Società alla data del presente Prospetto sono:

**Sol Invictus Absolute Return Fund**

## Appendice VI

Alla data del presente Prospetto, nessuna Classe di Azioni attribuibile al Comparto è stata quotata in alcuna borsa o mercato regolamentato.

## Appendice VII

### Definizione di "Mercati"

Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Condizioni di Licenza e ad eccezione degli investimenti autorizzati in strumenti finanziari non quotati, la Società investirà esclusivamente in strumenti finanziari quotati o trattati nelle borse e nei mercati regolamentati qui di seguito elencati che soddisfano i criteri regolamentari.

### **Borse e Mercati Regolamentati**

Ad eccezione degli investimenti ammissibili in titoli non quotati o in quote di fondi di investimento collettivo aperti, gli investimenti in titoli sono limitati alle borse e ai mercati indicati nel presente Prospetto (e aggiornati di volta in volta) come di seguito riportati:

(a) tutte le borse valori degli Stati Membri dell'Unione Europea, Norvegia, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti d'America; e

(b) le seguenti borse valori:

<b>Paese</b>	<b>Borsa Valori</b>
Argentina	Buenos Aires Stock Exchange
Brasile	Sao Paulo Stock Exchange Rio de Janeiro Stock Exchange Bolsa de Mercadorias & Futuros
Cile	Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electronica de Santiago Bolsa de Corredores de Valparaiso
Cina	Shanghai Stock Exchange Schenzhen Stock Exchange
Colombia	Bogota Stock Exchange Medellin Stock Exchange Cali Stock Exchange
Egitto	Cairo Stock Exchange

Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange
Islanda	Iceland Stock Exchange
India	Bombay Stock Exchange National Stock Exchange Delhi Stock Exchange Madras Stock Exchange
Indonesia	Jakarta Stock Exchange
Israele	Tel Aviv Stock Exchange
Giordania	Amman Financial Market
Malesia	Kuala Lumpur Stock Exchange
Messico	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco Pakistan	Casablanca Stock Exchange Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange Islamabad Stock Exchange
Perù	Lima Stock Exchange
Filippine	Philippines Stock Exchange
Singapore	Singapore Stock Exchange

Sud Africa	Johannesburg Stock Exchange
Corea del Sud	Korea Stock Exchange KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations)

(c) uno qualsiasi dei seguenti mercati regolamentati:

(i) I mercati organizzati dall'International Capital Markets Association;

(ii) NASDAQ negli Stati Uniti d'America;

(iii) il mercato dei Titoli di stato americani gestito da intermediari primari e secondari regolati dalla Federal Reserve Bank of New York;

(iv) il mercato over the counter negli Stati Uniti d'America gestito da intermediari primari e secondari regolati dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers ( e dalle istituzioni bancarie regolate dallo US Controller of the Currency, dalla Federal Reserve System o Federal Deposit Insurance Corporation);

(v) il mercato del Regno Unito precedentemente conosciuto come "Grey Book Market" condotto da persone regolate dal Capitolo 3 della FSA's Market Conduct Sourcebook;

(vi) AIM- Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolato dalla London Stock Exchange;

(vii) il mercato over the counter del Giappone regolato dalla Securities Dealers Association of Japan;

(viii) il mercato francese per "Titre de Creance Negotiable (mercato over the counter in titoli di debito negoziabili);

(ix) ) il mercato *over the counter* in titoli di stato del Canada regolato dall'Investment Dealers Association of Canada;

(x) Russian Trading Systems RTS I e RTS II;

(xi) MICEX di Mosca;

(xii) AIM -The Alternative Investment Market in Italy, regalato dalla Borsa Italiana.

(d) ai fini degli investimenti in SFD, un Comparto investirà in SFD negoziati in un Mercato Regolamentato o OTC.